



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 483

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 gennaio 2021

I N D I C E

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	Pag. 5
7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12 ^a (Igiene e sanità):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	» 6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 7
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	» 14
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 153)</i>	» 17
4 ^a - Difesa:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94)</i>	» 18
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)</i>	» 18
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 19
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144)</i>	» 28
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:	
<i>Plenaria</i>	» 29
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i>	» 32
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 206)</i>	» 54
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i>	» 55
<i>Plenaria</i>	» 55

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	75
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> (*)		
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	84

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	<i>Pag.</i>	98
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato XIV intimidazioni mafiose nel giornalismo e informazione (Riunione n. 7)</i>	»	99
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	100
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	101
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	104
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	108
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	109
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	110

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i>	<i>Pag.</i>	116

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 483^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 gennaio 2021.

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 13 gennaio 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,45

AUDIZIONI INFORMALI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, DEL SINDACATO ITALIANO GESTORI IMPIANTI SPORTIVI (SIGIS) E DELL'ASSOCIAZIONE GESTORI IMPIANTI SPORTIVI ITALIANI (AGIS), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 227 (IMPIANTI SPORTIVI)

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 13 gennaio 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 11,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULL’AFFARE ASSEGNATO SULL’IMPATTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E SUL BENESSERE PSICOFISICO DEGLI STUDENTI (N. 621)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria

213^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre 2020.

Il PRESIDENTE avverte che, nella giornata di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore PERILLI (M5S), proprio all'esito delle audizioni svolte, da cui è emersa la necessità di approfondimento su alcuni aspetti, per apportare eventuali modifiche al testo, ritiene preferibile rinviare lo svolgimento della discussione generale.

Il relatore GARRUTI (M5S) concorda con le considerazioni del senatore Perilli.

Anche il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az), cofirmatario del disegno di legge in titolo, concorda sulla opportunità di rinviare la discussione generale.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Perilli, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE avverte che, nella giornata di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore RUOTOLO (*Misto*) ritiene opportuno riepilogare le ragioni per le quali sarebbe quanto mai opportuna una rapida approvazione in via definitiva dei disegni di legge in esame per l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, anche a seguito delle audizioni svolte, che hanno fornito spunti di riflessione in tal senso.

Sottolinea, innanzitutto, che anche le notizie di cronaca più recenti, in particolare quelle riferite all'oscuramento degli *account* del presidente Trump da parte dei principali *social network*, stiano suscitando un ampio dibattito sul rapporto tra *social media* e i tradizionali mezzi di comunicazione e la politica, sull'utilizzo delle *fake news* con finalità politiche, sull'urgenza di un contrasto alla diffusione di contenuti non verificabili e non controllabili, tanto più nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Evidenzia che la disinformazione incide sulla qualità della vita democratica in quanto introduce elementi di destabilizzazione nella vita sociale e finisce per alterare la formazione di un pensiero critico libero e consapevole. È noto, infatti, che ormai la rete e in particolare i *social network* hanno soppiantato i giornali, anche grazie alla loro pervasività, e sono diventati la principale fonte di formazione e informazione delle persone, sempre più dipendenti da tali piattaforme, come dimostra l'ultimo rapporto del Censis.

La pandemia ha aggravato tale situazione, su un contesto caratterizzato dall'analfabetismo digitale non certo contrastato dalla didattica a distanza, che favorisce anche un aumento dei casi di abbandono scolastico.

La conseguenza di tutto ciò è che una parte consistente della popolazione non ha più gli strumenti conoscitivi per interpretare la realtà.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa iniziare a lavorare quanto prima per individuare le modalità di contrasto alla diffusione delle *fake news*.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) sottolinea l'assoluta necessità di regolamentare e disciplinare l'utilizzo dei *social network*. A suo avviso, tuttavia, sarebbe opportuno non limitarsi a contrastare la diffusione in rete di notizie false. Anche l'oscuramento degli *account* dei responsabili della pubblicizzazione di *fake news* non sarebbe sufficiente, in quanto frutto di iniziative estemporanee adottate da società private proprietarie delle piattaforme digitali di volta in volta coinvolte.

Ritiene indispensabile, invece, contrastare il fenomeno dei *troll*, perseguendo coloro che creano *account* falsi e, coperti dall'anonimato, distruggono la reputazione di altre persone o commettono altre fattispecie di reato anche gravi. A tale riguardo, ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 895, che proponeva di prevedere l'obbligo fornitore di servizi di connettività di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità, stabilendo la relativa sanzione in caso di non osservanza.

Auspica, pertanto, che la Commissione d'inchiesta si occupi anche di individuare le soluzioni per contrastare tale fenomeno.

Interviene quindi in discussione generale la senatrice VALENTE (*PD*), la quale esprime apprezzamento per le osservazioni svolte dal senatore Ruotolo e ricorda l'utilità del ciclo di audizioni svolte, con particolare riferimento alle considerazioni espresse dall'Antitrust. Rispetto ai media tradizionali, per i quali la disciplina della responsabilità rispetto alla veridicità delle informazioni è garantita da un ordinamento ormai stabilizzato, anche in forza di una stringente simmetria tra produttore di informazione e utilizzatore, per i *social media* tale tema si pone in modo del tutto innovativo, a partire proprio dalla difficoltà di imputare con precisione la responsabilità della fonte informativa e di contrastare la diffusione di dati e informazioni false. Nei *social media* infatti la asimmetria tra chi diffonde le informazioni e chi le utilizza è massima, e tale circostanza pone le problematiche affrontate dal disegno di legge in un'ottica molto particolare. Da tali osservazioni, prosegue l'oratrice, discende l'opportunità di un'approvazione in tempi celeri del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, tenendo conto che il perimetro delineato rispetto all'attività della commissione d'inchiesta può integrare l'ampio ventaglio di questioni, al fine di predisporre, conclusivamente, una serie di proposte normative che contemperino le diverse esigenze di informazione e di tutela delle fede pubblica imposte dalla diffusione dei *social network*.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea in premessa che la questione della diffusione delle *fake news* rende legittimo un approfondimento parlamentare, nella consapevolezza tuttavia che da diversi anni circolano nell'opinione pubblica ricostruzioni complottiste e fantasiose, prive di alcun riferimento scientifico, la cui diffusione non può non costituire un monito per il legislatore. A suo parere, senza sminuire il valore dell'iniziativa parlamentare in esame, i principi costituzionali possono costituire un ancoraggio forte per affrontare anche un tema totalmente nuovo, costituito dal potere di censura e della sostanziale riduzione della libertà di opinione, messo in campo da organismi di natura privata con operatività globale e sovranazionale, che sono in grado di manipolare le informazioni e orientare artatamente l'opinione pubblica. La propria parte politica ritiene pertanto che la discussione generale sul disegno di legge, anche dopo il ciclo delle audizioni svolte, debba proseguire consentendo a tutti i senatori di valutare le diverse sfaccettature e i diversi punti di vista. A tal proposito, ritiene che il contrasto delle *fake news* possa essere messo in atto nell'attuale contingenza solo con interventi *ex post*, rimessi all'autorità giudiziaria – per la tutela dei singoli – o alle *authority* preposte per la tutela degli interessi collettivi lesi. Conclude il proprio intervento, ribadendo la proposta di non concludere la discussione generale, senza che tale proposta possa essere interpretata come una attenuazione della rilevanza delle questioni o dell'urgenza di intervenire.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) sottolinea che il principio di neutralità resta un valore da tutelare per quanto riguarda internet, che è un insieme di infrastrutture e sistemi attraverso le persone possono comunicare in condizioni di parità. Al contrario, i *social network* hanno l'obiettivo di mantenere le persone all'interno delle proprie piattaforme e sono di per sé estranei al concetto di neutralità, in quanto – essendo di proprietà privata – possono rimuovere contenuti o bloccare *account*.

A suo avviso, dalle audizioni svolte è emersa la necessità di approfondire dal punto di vista conoscitivo, nell'ambito della Commissione bicamerale d'inchiesta, il funzionamento delle piattaforme digitali, per accrescere anche nei cittadini la consapevolezza nell'uso dei servizi di comunicazione e la capacità di discernimento circa l'affidabilità di una determinata notizia, lasciando tuttavia alle persone la possibilità di essere esse stesse fonte di informazione, senza il rischio di subire censure.

Il PRESIDENTE, alla luce della richiesta del senatore Grassi, propone di fissare termine per la presentazione di emendamenti per il tardo pomeriggio di martedì 19 gennaio, lasciare tuttavia aperta la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) non concorda con la proposta del Presidente. A suo avviso, se si conviene sulla necessità di ampliare la discussione generale, è opportuno prevedere uno spazio di tempo con-

gruo per consentire eventualmente di presentare proposte di modifica che tengano conto degli esiti del dibattito.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) propone di proseguire eventualmente la discussione generale nelle giornate di martedì 19 o mercoledì 20 gennaio, fissando per giovedì il termine per la presentazione di emendamenti.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 18 di giovedì 21 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1900, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1932) D'ALFONSO ed altri. – Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo

(Discussione e rinvio)

La relatrice VALENTE (*PD*) riassume sinteticamente il contenuto del disegno di legge in titolo, che introduce disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo, in risposta all'esigenza di maggiore efficienza della pubblica amministrazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che l'emergenza pandemica ha reso ancora più pressante, a trent'anni ormai dalla legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca misure di semplificazione per l'accesso al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, sono enunciati i principi ai quali devono uniformarsi le modalità concorsuali, nell'ottica di un reale snellimento delle procedure realizzabile anche con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare eventualmente forme di preselezione, nonché un accesso graduato all'impiego che tenga conto di diversi titoli preferenziali per l'assunzione.

L'articolo 2 interviene in materia di principi generali dell'attività amministrativa e di conclusione del procedimento, prevedendo, in particolare, che il procedimento amministrativo sia regolato anche dai principi di oralità e immediatezza, secondo modalità che assicurino la certezza dei tempi della decisione.

L'articolo 3 accentua la funzione svolta dal responsabile del procedimento, tanto che l'organo competente per l'adozione del provvedimento, qualora intenda discostarsi dalle indicazioni della istruttoria condotta dal responsabile, avrà l'obbligo di motivare tale decisione.

Con l'articolo 4, si dispone circa l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, rendendolo più stringente.

L'articolo 5 dispone circa le conferenze di servizi, in particolare la conferenza semplificata e la conferenza simultanea. Ancora una volta sono previsti termini più brevi rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 6 modifica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e del silenzio assenso. In particolare, si prescrive alle amministrazioni l'obbligo di pubblicare, nei loro siti internet istituzionali, la modulistica unificata e standardizzata, specificando che la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

La formazione continua del personale dipendente della pubblica amministrazione è oggetto degli articoli 7 e 8. La formazione continua, definita dall'articolo 7 come obbligatoria, permanente e strutturale, si articola nell'aggiornamento professionale e nella formazione permanente. Ciascuna amministrazione è tenuta a definire un progetto triennale di aggiornamento e qualificazione professionale del proprio personale. È altresì prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per la formazione continua dei dipendenti pubblici, della quale l'articolo 8 disciplina composizione, durata e funzioni, con il compito di definire un Piano per la formazione continua dei dipendenti pubblici. È inoltre istituito un Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici.

L'articolo 9 definisce modalità speciali di reclutamento e individuazione del responsabile unico (RUP), prevedendo una selezione pubblica – per titoli e colloquio – finalizzata alla predisposizione di una graduatoria annuale di soggetti aventi la professionalità necessaria e le competenze richieste. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, il RUP è individuato tra i soggetti compresi nella graduatoria, di volta in volta, in base a un progetto di procedura presentato da ciascun soggetto idoneo.

All'articolo 10 sono definiti i contenuti del progetto, tra i quali, a titolo di esempio, il quadro delle esigenze alle quali il progetto stesso deve corrispondere, il piano delle risorse e dei costi, il programma dettagliato dei tempi di realizzazione e le modalità procedurali relative a eventuali modifiche e varianti in corso d'opera.

Gli articoli 11, 12 e 13 recano alcune novelle al codice dei contratti pubblici in materia di funzioni del responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni, di soggetti delle stazioni appaltanti e di ANAC, alla quale è demandata la definizione, con proprie linee guida, di una disciplina di dettaglio sui compiti specifici del RUP.

L'articolo 14 dispone in materia di sanzioni a carico del RUP.

Il Capo V, con gli articoli da 15 a 19, riguarda la prevenzione del dissesto organizzativo nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'articolo 15, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ogni amministrazione deve dotarsi di un documento di programmazione organizzativa su cui è condotta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, una misurazione

e valutazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, anche allo scopo di individuare e condividere buone pratiche.

L'articolo 16 prevede che, qualora un'amministrazione risulti incapace di svolgere i compiti istituzionalmente assegnati e abbia conseguito una valutazione negativa per due anni consecutivi, è dichiarato lo stato di dissesto organizzativo, che comporta per l'amministrazione interessata l'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali, il divieto di conferimento di incarichi individuali ad esperti e il divieto di procedere all'erogazione delle componenti del trattamento accessorio legate alla valutazione della *performance* individuale.

Specifiche disposizioni sono dettate dall'articolo 17 per il dissesto organizzativo se si tratti di ente locale. In tal caso, l'articolo 18 disciplina la composizione e attribuzioni dell'organo straordinario per la riorganizzazione amministrativa dell'ente.

L'articolo 19, infine, prevede che le disposizioni del disegno di legge in esame costituiscano principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le Regioni a statuto ordinario vi si attengano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) sottolinea l'esigenza di un'attenta riflessione sulla opportunità di intervenire ancora una volta sul complesso di norme che riguarda la pubblica amministrazione. Sebbene sia noto che permangono numerose difficoltà a livello organizzativo e funzionale, non è ragionevole favorire una continua e reiterata stratificazione di norme, senza prima verificarne l'impatto e lo stato di attuazione. Basti pensare, per esempio, che il decreto n. 76 del 2020, il cosiddetto decreto semplificazioni, recentemente approvato, interviene su molte materie che sono oggetto anche del testo all'esame.

Nota, peraltro, che le inefficienze dell'apparato amministrativo discendono più che altro dalla insufficienza ormai cronica del personale, mancando ormai da tempo le assunzioni di adeguate professionalità.

Il PRESIDENTE ritiene che, data la particolare complessità della materia, sarebbe opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali. Alla luce delle considerazioni della senatrice De Petris, si potrebbero orientare tale audizioni, oltre all'approfondimento del contenuto del provvedimento, anche all'acquisizione delle informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi normativi precedenti.

Propone quindi di fissare per le ore 18 di lunedì 18 gennaio il termine entro il quale indicare l'elenco dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,50.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria

214^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno 2020.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) chiede di fissare un termine per gli emendamenti, individuando indicativamente la data del 10 febbraio prossimo.

Il PRESIDENTE rileva che la discussione generale dovrebbe prima aprirsi formalmente e poi, alla sua chiusura, essere fissato il termine per gli emendamenti. Considerata l'assenza del senatore Caliendo, impegnato in una riunione del Gruppo di Forza Italia, propone comunque il rinvio dell'esame in modo di consentire al proponente del disegno di legge n. 311 di essere presente, quando si procederà alla congiunzione dell'esame dei disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) comunica che renderà noti entro stasera i nominativi dei soggetti da convocare in audizione; propone che i Gruppi procedano nello stesso senso entro la scadenza di domani alle 10.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) evidenzia la necessità di discutere della situazione dell'emergenza pandemica all'interno delle strutture carcerarie; ricorda che su questo tema ha presentato una mozione ed invita i colleghi a sottoscriverla.

Interviene la senatrice PIARULLI (*M5S*) proponendo che la Commissione si attivi affinché il Governo possa inserire – tra i soggetti con diritto di priorità alle vaccinazioni da Covid-19 in corso – anche gli agenti della polizia penitenziaria ed i detenuti.

Il senatore LOMUTI (*M5S*) condivide la proposta della senatrice Piarulli.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, oltre al problema oggetto dei precedenti interventi, è emersa la necessità di intervenire sul problema della mancanza di presidi sanitari e di dispositivi individuali di protezione, necessari per il personale che abbia contatto con detenuti positivi al Covid-19; auspica pertanto un'adeguata sollecitazione al Ministero di giustizia.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sul tema dell'emergenza carceraria e della diffusione del Covid-19, in Commissione antimafia, sono stati svolti degli approfondimenti che sarebbe opportuno acquisire, anche ai fini dell'indagine conoscitiva in corso.

Il PRESIDENTE ricorda che presso la Commissione è stata avviata un'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano già da vari mesi e che il direttore del DAP si è impegnato a parteciparvi: attiverà pertanto i conseguenti contatti per provvedere alla ca-

lendarizzazione di questa audizione, già autorizzata dalla Presidenza del Senato, nell'ambito della quale molte delle sollecitazioni emerse nel dibattito odierno potranno essere compiutamente espresse e ricevere risposta.

Il Presidente prosegue evidenziando che le tematiche di attualità, cui la Commissione non può mancare di dare una risposta, comprendono su altro versante anche il tema della libertà di comunicazione sui *social network*. Rispetto alle problematiche emerse anche di recente, a livello interno ed internazionale, il tema della libertà di opinione e il rischio dell'*hate speech* era stato adeguatamente affrontato mediante la risposta suasoria (anziché quella coercitiva), su cui era incentrata la delibera del Senato istitutiva della Commissione per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, istigazione all'odio e alla violenza.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) coglie l'invito del Presidente ad avviare una discussione sull'argomento che reputa particolarmente interessante ed attuale, ma propone di coinvolgere anche le altre Commissioni permanenti competenti, tra le quali la 7^a Commissione.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda tuttavia che, laddove l'affare assegnato riguardasse il punto di equilibrio tra sanzione morale o sociale e sanzione giuridica, sarebbe prevalente la competenza della Commissione giustizia.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) interviene sul tema della libertà di opinione in materia di *social network* e si dice favorevole all'apertura di un dibattito, a patto di coinvolgere anche la 1^a Commissione e la Commissione competente in materia di istruzione e cultura.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ritiene che il tema posto dal Presidente abbia notevoli implicazioni sulle modalità di tutela della libertà d'opinione e sia collegato anche all'emergenza del *cybercrime*. Pertanto sarà necessario coinvolgere la 1^a Commissione, oltre alla 7^a Commissione, sotto il profilo delle prospettive della normazione, per non dar vita ad una discussione incompleta. Quanto poi alla metodologia proposta nella delibera istitutiva della «Commissione Segre», accoglie con favore l'apprezzamento che ne è oggi venuto da parte di tutti gli intervenuti, auspicando che sia foriero di una sua immediata operatività.

Il PRESIDENTE conclude ricordando l'importanza di aprire un dibattito su questi temi, di cui la politica deve necessariamente occuparsi. È in proposito un segnale significativo che ciascun Gruppo, nel presente dibattito, abbia condiviso la priorità di procedere all'immediata costituzione degli organi della «Commissione Segre», in modo di consentirle di cominciare ad operare al più presto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta è convocato un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 13,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 153

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 gennaio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,40

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA EVA SPINA, DIRIGENTE GENERALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 11,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria

368^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

Il relatore CALANDRINI (*FdI*), sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1658) VERDUCCI ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, che segnala la necessità dell'inserimento nel testo di una apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, dopo l'articolo 1, del seguente: "Articolo 1-*bis* (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."».

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) richiama i rilievi formulati, nella seduta di ieri, con riguardo gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 1 e 2.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso di contrarietà, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 2.4, 2.24 (che presenta inoltre problemi di copertura), 2.5, 2.6, 2.10, 2.28 (identico al 2.29) e 2.0.1.

Si pronuncia altresì in senso contrario, per incapienza delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, sull'emendamento 2.21 (testo 2).

Ritiene invece adeguata una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25 e 2.14 (testo 2).

Concorda quindi con la relatrice sull'inserimento di una clausola di varianza finanziaria sulla proposta 2.13 (testo 2).

Conviene infine sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, per le proposte 1.2 (testo 2), 2.18 (testo 2) e 2.100.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), con riguardo all'emendamento 2.4, chiede di valutare la possibilità di un ulteriore approfondimento, al fine di consentire la predisposizione di una relazione tecnica, segnalando che la misura proposta è diretta a colmare una lacuna del provvedimento.

Il PRESIDENTE, dopo un rapido approfondimento della portata normativa e finanziaria dell'emendamento 2.4, rileva che la realizzazione di nuove strutture di raccolta, prevista dall'emendamento in questione, solleva un problema di copertura finanziaria, tenuto conto che il provvedimento in titolo pone i costi di gestione dei rifiuti e delle strutture di raccolta a carico di una componente della tassa sui rifiuti. Reputa, pertanto, inevitabile l'espressione di un parere contrario per i profili finanziari, in assenza di una relazione tecnica che verifichi la neutralità degli effetti.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) formula una richiesta di delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo rispetto alla proposta 2.14 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, tenuto conto che l'emendamento 2.14 (testo 2) non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ritiene che in effetti si possa esprimere anche un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori interventi sul punto, dopo aver ricapitolato le valutazioni relative ai primi due articoli, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) richiama le richieste di chiarimento formulate sugli emendamenti riferite all'articolo 3.

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso contrario sulla proposta 3.4, per assenza di relazione tecnica e criticità nella copertura finanziaria, che non reca sufficienti disponibilità.

Con riferimento all'emendamento 3.5, manifesta un giudizio non ostativo, segnalando tuttavia l'esigenza di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale.

Condivide, infine, la valutazione di nulla osta della relatrice sulla proposta 3.1 (testo 2).

A una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore DELL'OLIO (*M5S*) sugli emendamenti 4.1 e 4.2, non segnalati né dalla relatrice né dal Governo, risponde il PRESIDENTE, rilevando l'assenza di criticità per quanto di competenza della Commissione.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), precisate le conclusioni sull'articolo 3, riepiloga le questioni sollevate, nella seduta di ieri, sugli emendamenti riferiti agli articoli 5, 10, 11 e 12.

Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo all'articolo 5, formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3), segnalando al riguardo la necessità di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale, e conferma l'assenza di effetti finanziari sulla proposta 5.0.3.

Con riguardo all'articolo 10, ritiene sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Concorda infine con la relatrice sulla valutazione non ostativa delle proposte 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione all'emendamento 10.0.2, che vieta di utilizzare per il prelievo e il trasporto dei prodotti ittici le cassette di polistirolo espanso, dopo aver espresso forti perplessità nel merito, segnala in prospettiva il rischio di effetti negativi sul gettito erariale, con riguardo alla cosiddetta «*plastic tax*».

Il vice ministro MISIANI, nel far presente che analogo aspetto è stato considerato dal Dipartimento delle finanze, ribadisce l'adeguatezza di una valutazione di contrarietà semplice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*), sulla base degli elementi emersi nel dibattito, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo

accantonati nella seduta del 18 novembre 2020, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.24, 2.28, 2.29, 2.0.1, 2.21 (testo 2) e 3.4. Sull'emendamento 2.13 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Sull'emendamento 3.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3-*bis* con il seguente: "3-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma 'fondi di riserva e speciali' della missione 'fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma 'fondi di riserva e speciali' della missione 'fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Il parere è di semplice contrarietà

sulle proposte 2.11, 2.25, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 5.0.3, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).».

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBÌ. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Richiesta relazione tecnica. Rinvio esame emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, in via preliminare, che il nuovo testo unificato è sprovvisto della relazione tecnica, mentre il testo del disegno di legge n. 1438, di iniziativa governativa, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Come il testo del disegno di legge n. 1438, anche il nuovo testo unificato prevede, all'articolo 7, la corresponsione degli emolumenti ai magistrati onorari non più su base trimestrale, ma su base bimestrale. Al riguardo, occorre avere conferma che non ne derivino effetti negativi in termini di cassa. In aggiunta alle modifiche delle indennità già previste dal disegno di legge n. 1438, viene introdotta, all'articolo 11, la possibilità, da parte dei magistrati onorari che ne facciano richiesta, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, con un'indennità lorda annuale omnicomprensiva di 38.000 euro. Al riguardo, andrebbe confermato che ciò non determini una corresponsione complessiva di maggiori emolumenti. A tal fine, sarebbe opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. All'articolo 15 viene prevista la riduzione di organico in misura superiore rispetto al disegno di legge n. 1438, con un passaggio da 6.500 a complessive 5.300 unità (a legislazione vigente, l'organico è definito in complessive 8.000 unità). Infine, nell'articolo 16, viene soppressa la clausola di invarianza già presente nel disegno di legge n. 1438 e, per la copertura dell'onere

nel 2020, peraltro non quantificato, si utilizzano i risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche dei magistrati onorari, mentre, per la parte eccedente nel 2021, si utilizzano i fondi speciali di parte corrente. Al riguardo, per quanto di competenza, occorre avere conferma che le economie di spesa utilizzate per la copertura finanziaria si riferiscano alla soppressione di dotazioni organiche di fatto a fronte delle quali sussistono in bilancio le relative risorse finanziarie e non a mere posizioni fittizie sprovviste delle conseguenti risorse finanziarie. Va inoltre chiarito se le ulteriori riduzioni di organico previste siano sufficienti a coprire le modifiche introdotte dal testo unificato rispetto al disegno di legge n. 1438.

Segnala, altresì, la necessità di aggiornare al bilancio triennale 2021-2023 la copertura finanziaria per gli oneri decorrenti dal 2021.

In conclusione, per quanto riguarda le quantificazioni e le economie che costituiscono la copertura finanziaria, rileva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 1438 risulta superata dalle modifiche introdotte nel testo unificato e che pertanto risulta necessario acquisire una nuova relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PESCO (M5S), in considerazione dell'esigenza di effettuare, in tempi contenuti, le necessarie verifiche sui profili finanziari del provvedimento in titolo, propone di richiedere formalmente la predisposizione di una relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, sul testo del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (n. 229)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore NANNICINI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'atto è, al momento, privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame recano misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, riproponendo e innovando la normativa contenuta nella legge n. 363 del 2003, di cui si dispone l'abrogazione. Ciò premesso, riguardo agli adempimenti in capo ai soggetti pubblici interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni, province autonome, comuni, Polizia, Carabinieri, corpo della Guardia di finanza, corpi di polizia locali), non ha osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame appaiono perlopiù riprodottrici di compiti già previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, rileva che il provvedimento in esame conferma l'importo, minimo e massimo, di alcune sanzioni già fissato a legislazione vigente (ad esempio, per la produzione o commercializzazione di caschi non conformi o per l'omissione di soccorso); per altre fattispecie (ad esempio, per il sorpasso o per il transito e risalita), invece, fissa direttamente gli estremi degli importi la cui definizione, a legislazione vigente, è invece demandata alle regioni, sempre in una gamma definita. Al riguardo, non formula osservazioni circa le sanzioni riprodottrici di quelle già previste a legislazione vigente; per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste, la determinazione dei cui importi passa dalle Regioni allo Stato, pur considerando che le entrate da sanzioni hanno carattere eventuale e che il provvedimento in esame non sconta – coerentemente – effetti di gettito, sarebbe utile acquisire una valutazione volta ad escludere eventuali variazioni del gettito da sanzioni.

Infine, relativamente alla possibilità che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, di cui all'articolo 39, evidenzia che le proposte di rinegoziazione (che la norma correla esplicitamente alla finalità di recuperare i maggiori costi che i gestori sopportano per gli adeguamenti al decreto in esame) appaiono presentare carattere potenzialmente oneroso – ove assentite – per gli enti concedenti.

In proposito, pur rilevando che gli enti affidanti hanno facoltà di accettare o meno le proposte di rinegoziazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo a possibili profili di onerosità per i soggetti pubblici concedenti interessati derivanti dalle disposizioni in questione e

dalla correlata disciplina applicabile in caso di recesso, con relativi obblighi di rimborso dei costi sostenuti dall'operatore economico, ai sensi del medesimo articolo 39.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi fatti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 13 gennaio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 11,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRIMO PROCURATORE DI SAN MARCO, DEL PROTO DI SAN MARCO, DEL SOPRINTENDENTE PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA E DI RAPPRESENTANTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE E FRIULI-VENEZIA GIULIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 607 (MISURE DI SALVAGUARDIA E TUTELA DI PIAZZA SAN MARCO A VENEZIA)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria

178^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (n. 73)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame e rinvio)

Il relatore SANTILLO (*M5S*) illustra la proposta di nomina in esame, sulla quale è stata acquisita l'intesa della regione Campania, e il *curriculum* del candidato, dal quale emerge la sua diretta esperienza nelle molteplici problematiche legate all'attività delle Autorità di sistema portuale. Propone infine di programmare l'audizione del candidato per la prossima settimana.

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta del relatore verrà presa in considerazione in sede di programmazione dei lavori della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (n. COM(2020) 682 definitivo)

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra la proposta di direttiva in esame, che si colloca tra le iniziative assunte a livello europeo per l'attuazione del

pilastro dei diritti sociali, proclamato nel 2017 e confermato nell'agenda strategica 2019-2024.

Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, la proposta in esame è volta all'istituzione di un quadro per la determinazione di livelli adeguati di salari minimi e per l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita del salario minimo, sotto forma di retribuzioni determinate da contratti collettivi o di un salario minimo legale, laddove esistente. Non impone dunque agli Stati membri nei quali la determinazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi l'obbligo di introdurre un salario minimo legale né di rendere universalmente applicabili i contratti collettivi e non interferisce con l'autonomia contrattuale.

Consta di 19 articoli, raggruppati in quattro Capi.

Il Capo I, relativo alle disposizioni generali, oltre all'indicazione dell'oggetto del provvedimento, alla definizione del suo ambito di applicazione e dei termini utilizzati, contiene norme volte a promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari.

Il Capo II reca misure volte a promuovere l'adeguatezza dei salari minimi legali, con riferimento agli Stati nei quali è presente tale istituto.

Nell'ambito del Capo III, che contiene le disposizioni di carattere orizzontale, riveste interesse per le materie di competenza della 8^a Commissione l'articolo 9, nel quale si prevede che, in conformità agli obblighi in materia di lavoro contenuti nelle direttive di settore, nell'esecuzione di appalti pubblici e di contratti di concessione gli operatori economici si debbano conformare ai salari applicabili stabiliti dai contratti collettivi per il settore e l'area geografica pertinenti e ai salari minimi legali, laddove esistenti.

Nella relazione che accompagna l'atto si evidenzia come «nell'esecuzione dei contratti di appalto e di concessione è possibile che le disposizioni relative al salario minimo legale o i salari stabiliti dai contratti collettivi non siano rispettati e che di conseguenza la retribuzione dei lavoratori sia inferiore alla tutela garantita dal salario minimo applicabile».

Il richiamo esplicito, contenuto nella proposta in esame, alla conformità agli obblighi in materia di lavoro contenuti nelle direttive europee 2014/24/UE (appalti pubblici), 2014/25/UE (appalti nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali) e 2014/23/UE (contratti di concessione), è dunque volto a sostenerne e rafforzarne l'attuazione nell'ambito della disciplina dei salari minimi.

Dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, ricorda che l'articolo 23, comma 16, del codice dei contratti pubblici stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

L'articolo 97, inoltre, al comma 5 indica tra i motivi di esclusione l'accertamento di anomalie dell'offerta che derivino da un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato articolo 23; al comma 6 chiarisce che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Il Capo IV della proposta in esame contiene le disposizioni finali.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sottolinea la necessità di individuare modalità adeguate ad evitare l'elusione del doveroso riconoscimento di un salario dignitoso in un settore, quale quello dei contratti pubblici, che presenta specificità a livello nazionale – ad esempio per quanto concerne l'avvalimento e il subappalto – che differenziano il contesto italiano da quello più generale dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria**155^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinnelli ed altri

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 9.4.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), la senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) e il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.6 e li trasformano nell'ordine del giorno G/988/5/9 (pubblicato in allegato).

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 9.3.

L'emendamento 9.5 decade per assenza dei presentatori.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 9.7.

Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti 9.8 e l'identico 9.9 (testo 2) che risultano approvati.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/6/9 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 9.11 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.8.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 9, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 10, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 11.2 e 11.3, invita al ritiro dell'emendamento 11.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 11.1.

Con successive e distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/7/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 11, come modificato.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 12.1 e accogliendo la proposta del relatore lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 12.1 (testo 2) viene pertanto posto in votazione ed approvato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 12, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 13, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene pertanto posto in votazione ed approvato l'emendamento 14.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 14, come modificato.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 15.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 15.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 15.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 16.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 16.100.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 16, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore DE BONIS (*Misto-MAIE*) ritira l'emendamento 17.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/8/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 17.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) presenta una riformulazione dell'emendamento 18.100 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e ne raccomanda l'approvazione.

Esprime parere contrario sul subemendamento 18.100/1 nonché sugli emendamenti 18.1, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5 e 18.0.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.2 ed invita al ritiro dell'emendamento 18.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore DE BONIS (*Misto-MAIE*) ritira il subemendamento 18.100/1. Ritira inoltre l'emendamento 18.3 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/9/9 (pubblicato in allegato) nonché l'emendamento 18.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/10/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 18.100 (testo 2).

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.2 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 18.0.4 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore LA PIETRA (*Fdl*) ritira l'emendamento 18.0.5 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.8 (testo 2) risultano assorbiti in seguito all'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/11/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 18, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) invita al ritiro degli emendamenti 19.1 e 19.0.1, in caso contrario il suo parere sarà contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 19.1 che viene pertanto posto in votazione e respinto.

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 19.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 20, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Terminata la votazione degli emendamenti, il presidente VALLARDI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,25.

Si riprende con l'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente presentati.

Sugli ordini del giorno, il RELATORE si rimette al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/988/4/9, G/988/5/9, G/988/7/9 e G/988/11/9.

L'ordine del giorno G/988/6/9 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conformità a quanto richiesto dal rappresentante del Governo, ed accolto.

Il senatore DE BONIS (*Misto-MAIE*) ritira gli ordini del giorno G/988/8/9, G/988/9/9 e G/988/10/9, in conformità a quanto richiesto dal rappresentante del Governo. Sottoscrive altresì l'ordine del giorno G/988/4/9.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 988, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente VALLARDI rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità ed esprime la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario L'Abbate ed i colleghi senatori per l'apporto fornito ai lavori.

(1576) VALLARDI ed altri. – Disposizioni sul commercio delle chioccioline e della bava di lumaca

(1858) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di elicicoltura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1858 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1858, di iniziativa del senatore Taricco ed altri, recante «Disposizioni in materia di elicicoltura». Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge diretto a regolamentare le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento delle lumache nell'ambito dell'intera filiera alimentare.

Il provvedimento, composto da undici articoli, individua all'articolo 1 gli ambiti in cui viene disciplinata l'attività di elicicoltura, ovvero: la raccolta e l'allevamento; gli utilizzi, la macellazione e il confezionamento; il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione; le specie allevabili e commercializzabili; l'anagrafe nazionale e la tracciabilità; la sicurezza, le sanzioni e i controlli; l'informazione e l'educazione alimentare.

L'articolo 2, ai fini della applicazione della legge, reca una serie di definizioni, tra cui quella di elicicoltura, di chioccioline e di bava.

L'articolo 3 disciplina le modalità della raccolta delle chioccioline: questa è consentita, esclusivamente nelle ore diurne, per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nella sola stagione autunnale, vietando la raccolta di quelle con diametro conchigliare inferiore ai 3 centimetri. Le disposizioni sulla raccolta non si applicano nei confronti di co-

loro che svolgono attività di allevamento elicicolo regolarmente autorizzati.

Al riguardo l'articolo 4 prevede che l'attività di elicicoltura è in tutte le sue articolazioni attività agricola di allevamento a tutti gli effetti di legge ed è tenuta ai medesimi obblighi e fruisce del medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Spetta alle regioni, in particolare, la tenuta dell'elenco degli impianti di elicicoltura ubicati nel proprio territorio. Gli impianti di allevamento elicicolo devono, in ogni caso, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione, rispettare alcune prescrizioni: il divieto di alterare o danneggiare l'assetto idrogeologico, faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua; il divieto di effettuare ogni forma di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica; l'obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chioccioline.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle chioccioline provenienti dall'allevamento, prevedendo in particolare che il loro utilizzo per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati e ubicati all'aperto o, se di importazione, qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

L'articolo 6 concerne la commercializzazione della «bava di lumaca», prevedendo che possa essere messa in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti – prodotta attraverso un procedimento certificato dai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale – che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

L'articolo 7 disciplina la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chioccioline. Al riguardo, si prevede che gli operatori del settore alimentare che preparano chioccioline utilizzate per il consumo umano devono rispettare una serie di requisiti, tra cui: le chioccioline devono essere macellate in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato allo scopo; lo stabilimento deve avere un locale riservato al deposito e alla macellazione, fisicamente separato da quello adibito alla preparazione; le chioccioline che muoiono al di fuori della macellazione non possono essere preparate per il consumo umano; le chioccioline devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento.

L'articolo 8 concerne il commercio delle chioccioline: vengono anzitutto definite le specie di chioccioline che possono essere commercializzate, provenienti da impianti iscritti nell'elenco degli impianti autorizzati. Le chioccioline provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da autocertificazione rilasciata dall'allevatore, da cui risultino la quantità, la tipologia di animale, l'allevamento di provenienza, la salubrità

ambientale e il nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato; per le chioccioline importate si prevede una certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero idonea documentazione per la tracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa UE.

L'articolo 9 individua, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti e le violazioni delle norme contenute nel provvedimento.

L'articolo 10 rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle tipologie di prodotto del settore eliciclo per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza, prevedendo altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio *Made in Italy*.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali.

Il presidente VALLARDI, dato che il disegno di legge testé illustrato dal relatore è analogo al disegno di legge n. 1576 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1858 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1576.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1324) MANTERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(Discussione e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, considerati i recenti contrasti giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa della normativa in materia, si ritiene «necessario e urgente» intervenire modificando la legge n. 242 del 2016, che detta disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, al comma 1 dell'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a)* del comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla

canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, prevedendo altresì che la percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) in essi contenuta sia inferiore all'0,6 per cento e che siano garantiti gli *standard* di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge, al medesimo articolo 2, il comma *3-bis*, prevedendo che sull'etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debbano necessariamente essere indicati la quantità di THC contenuta (che deve essere inferiore allo 0,6 per cento), il contenuto di cannabidiolo (CBD), l'assenza di metalli pesanti e l'origine di provenienza della coltivazione.

La lettera *c*) del comma 1 novella l'articolo 3 della legge n. 242 del 2016, concernente gli obblighi del coltivatore, estendendo il campo di applicazione della norma non solo alla semente ma anche alla talea.

La lettera *d*) del comma 1 novella l'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, recante incentivi per la filiera della canapa, prevedendo che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, possa essere destinata, con decreto ministeriale, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale allo 0,6 per cento.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore MANTERO (*M5S*) ringrazia il Presidente e la relatrice per aver finalmente deciso di avviare l'esame del disegno di legge; ricorda peraltro come siano recentemente iniziati presso il Ministero delle politiche agricole i lavori del Tavolo di filiera della canapa, a sottolineare la centralità ormai riconosciuta alla materia. Preannuncia sin da ora che essendo trascorso diverso tempo tra il momento della presentazione del disegno di

legge e l'inizio del suo esame si renderanno probabilmente necessari alcuni aggiustamenti al testo. In conclusione chiede di verificare la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire la tematica oggetto del provvedimento.

Il presidente VALLARDI, nel condividere tale proposta, invita i colleghi senatori a segnalare i nominativi di soggetti che si intendono audire su tale argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore LA PIETRA (*Fdl*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che è stato approvato dall'Assemblea della Camera il 4 novembre 2020 (A.C. 1824) e reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Ai sensi dell'articolo 1, il disegno di legge ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione, avente carattere ornamentale e non ornamentale. Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Si precisa quindi che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo, prevedendo che all'interno del Piano Nazionale del settore florovivaistico possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate; alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'even-

tuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono quindi individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici e dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di consulenza, di promozione ed elaborazione di progetti. Al Tavolo è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è quindi istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici, nonché l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

L'articolo 7 concerne l'ufficio dirigenziale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che assume la nuova denominazione «PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo» e le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy*, composto da rappresentanti dei ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico; l'organo in questione promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, diretto ad individuare le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale

(PSR). Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le regioni possono istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Lo stesso Ministero è chiamato a promuovere tali marchi, a favorire la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica, nonché a promuovere l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11, dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevede che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Viene quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri, operanti nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai; i centri sono predisposti per la produzione e la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore. All'attuazione di tali disposizioni si provvederà con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà assicurare tra l'altro che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non discendano maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupano della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Costituisce titolo preferenziale per

la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

L'articolo 16, concernente la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, prevede che i comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

L'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello inter-regionale, mentre ai sensi dell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene infine una clausola di salvaguardia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stato presentato un nuovo emendamento, sul quale è stato richiesto il parere della Commissione bilancio. Poiché il prescritto parere non è ancora pervenuto, propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

G/988/5/9 (già em. 9.2, 9.4 e 9.6)

LA PIETRA, BATTISTONI, CALIGIURI, BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA,
DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»,

premesso che:

l'articolo 9 reca l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione, come specificato al comma 5, capoverso «1.», è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente;

le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti: dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche; dall'istituzione del marchio italiano; dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 11,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che il Fondo sia destinato anche al finanziamento di iniziative per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.

G/988/6/9 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che:

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari,

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito con provvedimento specifico.

G/988/6/9 (già em. 9.10)

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che:

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito nella legge primaria.

G/988/7/9 (già em. 11.4)

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica destinato, in via principale, a finanziare gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 e del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'articolo 8;

il Fondo è finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

la finalità del Fondo è quella di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il disegno di legge non prevede alcuna forma di monitoraggio dei risultati concreti ottenuti tramite le risorse assegnate al Fondo, limitandosi a stabilire che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui all'articolo 7 e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso;

sarebbe opportuno venissero sviluppati appositi indicatori statistici, anche in sede di relazione annuale alle Camere, da impiegare nella valutazione degli effettivi risultati conseguiti;

impegna il Governo

in sede di relazione annuale da presentare alla Camere, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7, ad assicurare lo sviluppo di appositi indicatori da utilizzare quali *benchmark* ai fini della valutazione degli effettivi risultati conseguiti, anche in termini di benefici ambientali, tramite l'attuazione delle misure previste dal presente disegno di legge e, in particolare, delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

G/988/8/9 (già em. 17.0.1)

DE BONIS

Il Senato,

premessso che:

nell'ambito delle disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori, di cui al Capo VII del presente provvedimento è opportuno prevedere il divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome *editing*,

impegna il Governo:

fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, a vietare l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16.

G/988/9/9 (già em. 18.3)

DE BONIS

Il Senato,

premessso che:

nell'ambito delle sementi biologiche, di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, l'espressione più volte riportata, che fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria, sarebbe bene che venisse soppressa. In effetti questa frase impedisce e rende illegale quanto sostenuto nello stesso articolo 18 poiché le norme fitosanitarie vigenti sono quelle che si applicano per le ditte sementiere che sono costose e per molte specie impossibili ad applicarsi se non muniti di importanti investimenti in laboratori e mezzi tecnici per ottenere una presenza pari allo 0% di fitopatie (vedi Reg. 2016/2031 UE), il quale stabilisce che «In Italia la sottovalutazione delle nuove norme fitosanitarie UE minaccia di bloccare sia l'emersione delle risorse a rischio di erosione genetica dal limbo dell'autoconsumo, vanificando la loro transizione ad una dimensione di mercato, sia le migliaia di varietà vegetali autoctone, oggetto di commercializzazione, e pertanto soggette a normative fitosanitarie non più compatibili con la ridotta scala produttiva della gran parte delle risorse vegetali del Paese.»

impegna il Governo:

a prevedere l'esclusione dell'applicazione delle norme in materia sementiera e fitosanitaria vigenti che attualmente si applicano per le ditte sementiere.

G/988/10/9 (già em. 18.0.1)

DE BONIS

Il Senato,

premesso che:

la difesa e la diffusione del carattere genetico della «rusticità» dell'ape italiana, così come delle popolazioni autoctone tipiche (*Apis mellifera sicula* Montagano), o delle zone di confine (*Apis mellifera mellifera* per la Liguria e *Apis mellifera carnica* per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige) e la propensione di queste popolazioni di api, native o naturalizzate sul nostro territorio, andrebbe senza dubbio incrementata;

inoltre, occorrerebbe bottinare le specie botaniche tipiche della biodiversità nazionale, traendone un miele ricco di componenti nutraceutiche;

l'attività di apicoltura biologica va, pertanto, svolta incentivando l'impiego di api regine provenienti da centri e da allevamenti che selezionano i caratteri biologici nazionali al fine di garantire la biodiversità delle specie apistiche, evitando il diffondersi di ceppi di api interrazziali ibride e manipolate geneticamente, provenienti dall'estero, contrastando l'inquinamento del patrimonio genetico delle api autoctone e prevenendo la sensibile riduzione della qualità intrinseca del miele da esse prodotto;

in proposito si fa presente che è stato messo a punto un metodo scientifico per la mappatura del DNA presente nel miele grazie al quale è possibile definire con precisione la sottospecie di api allevate per la produzione di un determinato miele con capacità, quindi, di identificare l'origine geografica del prodotto e la reale natura dell'ape utilizzata per la produzione. Questo metodo è stato inserito nel Programma nazionale MI-PAAFT 2020-2022 delle azioni a favore del comparto apistico ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013,

impegna il Governo:

a prevedere che l'attività di apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

G/988/11/9 (già em. 18.0.9)

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premessi che:

la particolare morfologia dei territori, specie quelli montani, caratterizzati da aziende di piccole dimensioni fortemente frazionate in unità fondiari anche molto distanti tra di loro, rende particolarmente difficoltosa l'adozione della tecnica di produzione biologica su tutta la superficie aziendale;

in tali situazioni il passaggio integrale alla tecnica di produzione biologica diviene particolarmente complesso non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello giuridico ed amministrativo;

la normativa comunitaria dispone peraltro delle flessibilità per le situazioni aziendali e territoriali particolari, come stabilito dall'articoli 11 ed 22 comma 2 lett. a) del Reg. UE 834/2007;

in ragione della importanza di un processo continuo di ampliamento delle superfici coltivate con metodo biologico, pur con adeguate garanzie di tracciabilità, separazione e controllabilità delle aziende e delle produzioni, è pertanto necessario applicare la flessibilità ammessa dalla regolamentazione comunitaria per una divisione aziendale in unità fondiari condotte con metodo biologico e non biologico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre elementi di maggiore flessibilità, nel caso di aziende composte da più unità fondiari separate e distanti fra loro, partecipanti ad un contratto di rete, un distretto biologico o socie di organizzazione di produttori riconosciute per la produzione biologica, affinché venga a queste riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiari in biologiche e non biologiche, ferma restando la garanzia della tracciabilità delle produzioni.

Art. 12.**12.1 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, TARICCO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 18.**18.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «6-bis.» con il seguente:

«6-bis. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e/o moltiplicazione. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, n. 10400, e gli altri diritti pre-

visti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 206

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^a)**

Mercoledì 13 gennaio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 61

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

indi della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,50

*AUDIZIONE INFORMALE IN VIDEOCONFERENZA SULL'ATTO N. COM(2020) 682
DEFINITIVO (PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVA A SALARI MINIMI ADEGUATI NELL'UNIONE EUROPEA)*

Plenaria

222^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Francesca Puglisi.*

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente MATRISCIANO comunica che, nel corso delle audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, sulla Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 definitivo), sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. – Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 agosto 2020.

La presidente MATRISCIANO ricapitola i contenuti dei pareri espressi sul testo e sugli emendamenti 1.1 e 1.2 dalle Commissioni consultate.

Per l'illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 ha quindi la parola il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*), il quale ritiene poco comprensibile la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espressa dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.1, atteso che gli emendamenti presentati possono avere anzi effetti finanziari positivi. Pone quindi in evidenza l'opportunità di accogliere le proposte emendative richiamando la delicatezza della questione dell'assunzione di personale di nazionalità estera per il servizio presso le rappresentanze italiane, specialmente in riferimento a Stati e territori caratterizzati da particolari condizioni politiche, che investe il tema della sicurezza nazionale. La necessità del ricorso a criteri di selezione particolarmente rigorosi è a suo parere rafforzata dalla possibilità per i dipendenti assunti a contratto di ottenere con maggiore facilità la cittadinanza italiana.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) conviene circa la rilevanza delle questioni oggetto dell'intervento del senatore Lucidi riguardo la cura nella selezione del personale. Rileva quindi che il disegno di legge in discussione manifesta la tendenza a legittimare il ricorso al contratto a tempo

determinato per i rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, in contraddizione con la scelta compiuta a inizio legislatura di limitare fortemente la possibilità di assunzioni a tempo determinato nel settore privato. Rammenta infine quanto acquisito nel dibattito in relazione alla copertura finanziaria, a valere sulla legge di bilancio per il periodo 2019.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, è posto in votazione l'emendamento 1.1.

La Commissione non approva.

È quindi posto in votazione l'emendamento 1.2.

La Commissione non approva.

In quanto il disegno di legge in titolo consta di un articolo unico, la presidente MATRISCIANO avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza del provvedimento in discussione nella materia dei contratti relativi al lavoro nelle rappresentanze italiane all'estero, pur esprimendo perplessità in ragione della mancata approvazione degli emendamenti presentati. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, esprimendo condivisione riguardo i rilievi espressi dal senatore Lucidi.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

IN SEDE REFERENTE

(1892) *Deputato DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati*

(472) *NANNICINI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La presidente MATRISCIANO (*M5S*) informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono pervenuti un ordine del giorno e quarantuno emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 1892, adottato come testo base.

Fa quindi presente che è stato trasmesso il parere della 1^a Commissione, non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

Il relatore LAUS (*PD*) si riserva di formulare successivamente, disponendo anche del parere della Commissione bilancio, considerazioni ulteriori rispetto a quanto già espresso nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1892

G/1892/1/11

PILLON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1892, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale,

premesso che:

il disegno di legge, al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico;

tra i principi e criteri direttivi indirizzati al Governo, il disegno di legge prevede che l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'istituzione dell'assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per quasi il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;

impegna il Governo:

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l'uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l'introduzione dell'assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell'ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

Art. 01.

01.1

PIZZOL, PILLON

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Asili nidi)

1. Al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a prevedere l'istituzione, in ciascun comune del territorio della Repubblica, di asili nido pubblici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;
- b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel comune di erogazione del servizio o della sede di lavoro di uno dei genitori;
- c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della

loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

e) inserimento dei bambini con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

f) capillarizzazione dei servizi nel territorio, con presenza di non meno di una struttura presso ciascun comune del territorio nazionale;

g) erogazione, nel caso in cui in un comune non sia possibile l'attivazione di un asilo nido, di un bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*.».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

– *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «articoli 1 e 2» con le seguenti: «articoli 01, 1 e 2»;*

– *al comma 2, sostituire le parole: «articoli 1 e 2» con le seguenti: «articoli 01, 1 e 2».*

Art. 1.

1.1

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:

«Articolo 1.

(Assegno per ogni figlio a carico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4mila euro. L'assegno è maggiorato in misura del 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

2. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 1, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

4. Il contributo di cui al comma 1, non è conteggiato:

a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

5. Ai beneficiari dell'assegno di cui alla presente legge, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;

b) articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;

c) articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 1, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 5, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.

Articolo 2.

(Copertura finanziaria)

1. A copertura delle disposizioni di cui all'articolo 1, si provvede: a) mediante le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 5 del

medesimo articolo 1; b) nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; c) nei limiti di 2.500 milioni di euro annui, mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; d) nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Introduzione dell'assegno unico per ogni figlio a carico».

1.2

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro tre mesi».

1.3

NISINI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le misure volte a favorire la fruizione dei servizi di sostegno alla genitorialità attraverso la dote unica».

1.4

PIZZOL, PILLON

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.5

Emanuele PELLEGRINI, NISINI, PILLON

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge», con le seguenti: «con criteri di universalità, a prescindere dal reddito familiare e dalle condizioni occupazionali dei genitori»;

b) sopprimere la lettera b).

1.6

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato facendo riferimento prioritariamente alla composizione familiare, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro, nonché anche in base alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti. Va comunque garantito che i benefici siano sensibilmente superiori, per ciascun percettore, a quelli percepiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;»

1.7

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «. L'eventuale limite ISEE qualora introdotto ai fini della concessione dell'assegno, non deve comunque essere inferiore a 70.000 euro annui in caso un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità.»

1.8

PILLON

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti derivanti dalle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 2);».

1.9

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'assegno di cui al comma 1, non è considerato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»

1.10

NISINI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'importo dell'assegno unico non è considerato:

1. ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2. ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

3. ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni assistenziali diverse da quelle previste dalla presente legge;».

1.11

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo comunque che la soglia ISEE venga aumentata all'aumentare del numero dei figli presenti nel nucleo familiare»

1.12

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'importo dell'assegno unico, non è computato:

1) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.».

1.13

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: «Le borse lavoro», aggiungere le seguenti: «, o comunque denominate»

1.14

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «di credito d'imposta, ovvero».

1.18

DURNWALDER

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) le prestazioni di natura assistenziale erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali sono pienamente compatibili con i benefici previsti dalla presente legge e non sono computate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno medesimo.»

1.15

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Tali misure non sono computate per il calcolo dell'assegno unico e universale.»

1.16

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.17

PIZZOL, PILLON

Sopprimere il comma 3.

Art. 2.**2.1**

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «per ciascun figlio minore a carico», con le seguenti: «per ciascun figlio a carico di età inferiore a ventuno anni»;

b) alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «possibilità di riconoscimento per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, di corresponsione dell'importo direttamente al figlio medesimo, al fine di favorirne l'autonomia.»

c) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

2.2

Emanuele PELLEGRINI, NISINI, PILLON

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per ciascun figlio minore a carico» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 250 euro».

2.3

Emanuele PELLEGRINI, NISINI, PILLON

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per ciascun figlio minore a carico» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 200 euro».

2.4

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Il beneficio» aggiungere le seguenti: «, di importo non inferiore a 150 euro mensili,»

Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

2.5

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «di importo inferiore» con le seguenti: «di importo superiore»;

b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) previsione di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

2.6

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato in misura del 30 per cento rispetto all'importo di cui alla lettera b), per il nucleo familiare con figli, qualora vi sia un soggetto che pur condividendo la medesima residenza, risulta iscritto in un altro stato di famiglia.»

2.7

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, a carico, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.»

2.8

Emanuele PELLEGRINI, NISINI, PILLON

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «senza maggiorazione».

2.9

NISINI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di un meccanismo di integrale compensazione degli assegni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) nei confronti dei nuclei familiari che, sulla base delle misure indicate all'articolo 3, avrebbero percepito importi superiori a quelli degli assegni medesimi;».

2.10

PIZZOL, PILLON

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: «o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale».

2.11

PIZZOL, PILLON

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo ed aver versato contributi previdenziali per almeno due anni negli ultimi dieci;».

2.12

PIZZOL, PILLON

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.13

PIZZOL, PILLON

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

Art. 3.**3.1**

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «si provvede nei limiti», con le seguenti: «si provvede, per l'anno 2021, nei limiti».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'anno 2022, al fine di incrementare l'assegno unico di cui all'articolo 2, le risorse di cui al precedente comma, sono integrate di 1.500 milioni annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

3.2

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

3.3

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le detrazioni per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

3.4

Emanuele PELLEGRINI, NISINI, PILLON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1, sono altresì destinate all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 le risorse stanziare per il finanziamento della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per assegnare le suddette risorse rimaste inutilizzate alle finalità di cui al presente comma.».

3.5

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A integrazione delle risorse per l'assegno unico di cui alla presente legge e di altre misure di sostegno alla genitorialità, sono altresì destinate le risorse assegnate all'attuazione del "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di

monitoraggio annuale. Annualmente sono di conseguenza adottati appositi provvedimenti normativi finalizzati ad assegnare le suddette risorse inutilizzate, per le finalità di cui al presente comma.»

3.6

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Qualora non sia possibile garantire alle famiglie un sensibile miglioramento del beneficio economico conseguente all'erogazione dell'assegno unico, rispetto ai benefici complessivamente garantiti dalle disposizioni oggetto delle abrogazioni di cui al comma 1, entro dodici mesi si provvede a integrare gli importi dell'assegno medesimo, utilizzando le risorse di cui al successivo comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dall'anno 2022, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, a integrazione dell'importo dell'assegno unico di cui alla presente legge, sono stanziati ulteriori 2.000 milioni di euro annui a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 15 gennaio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

3.7

FLORIS, DE POLI, SERAFINI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico di cui all'articolo 2, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1. In questo caso detto assegno è integrato fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.».

Art. 4.**4.1**

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi attuativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Art. 5.**5.1**

NISINI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «schemi dei decreti legislativi» inserire le seguenti: «corredati di relazione tecnica» e sopprimere le parole: «decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati»;*

b) *dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il Governo, entro trenta giorni dalla data di espressione dei pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data della nuova assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.».*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria

195^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. – *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) fa presente che le misure per il sostegno economico delle famiglie hanno caratterizzato l'operato anche dei Governi precedenti: una pluralità di interventi diversi quali il *bonus* bebé, gli assegni di maternità e i *bonus* per gli asili nido, che rappresentano misure di scopo e limitate nel tempo. Dà atto che il riconoscimento di un assegno unico per il sostegno dei figli mira all'unificazione delle diverse misure, adottate in passato, al fine di utilizzare un parametro unitario valido per tutti i nuclei familiari. Giudica la *ratio* dell'emanazione dell'assegno unico basata su due obiettivi fondamentali: in prima battuta, sostenere i genitori nella crescita dei figli, poi sostenere il figlio maggiorenne per favorirne l'autonomia.

Osserva che, data la diversità di composizione e di esigenze dei nuclei familiari, nonché la loro capacità di spesa, la consistenza effettiva del-

l'assegno non è commisurata alle prospettive delle famiglie stesse. In tal senso, ritiene che i criteri di gradualità per la concessione dell'assegno rappresentino un punto critico, dimostrando la limitatezza sul piano pratico della misura universalistica. Saggiunge che il supporto alle politiche demografiche dell'assegno universale viene ad essere limitato dalla scarsità delle risorse economiche previste.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), pone alcuni interrogativi sul riconoscimento dell'assegno ai figli maggiorenni, nella fattispecie agli universitari, ai tirocinanti o a coloro che svolgono il servizio civile, evidenziando come le diverse figure rappresentino esigenze molto diverse fra loro. Paventa pertanto che tale misura possa rappresentare un ulteriore finanziamento a pioggia senza centrare l'obiettivo.

Nel ricordare che il Gruppo di Forza Italia è sempre stato sensibile alle misure a sostegno della famiglia, dubita che lo strumento dell'assegno universale, per come configurato dal provvedimento in esame, sia rispondente ai bisogni della stessa.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), nel ribadire che le politiche a favore della famiglia sono sempre state nel programma politico del proprio Gruppo, giudica indispensabile superare la frammentazione normativa degli interventi a sostegno della natalità.

Osserva che il ricorso allo strumento della delega, con il rinvio all'adozione dei decreti legislativi, non conferisce concretezza all'applicazione delle norme, considerati i tempi lunghi che spesso caratterizzano la fase attuativa.

A suo avviso, l'adozione dell'assegno unico doveva coniugarsi con un riordino del sistema fiscale, in difetto del quale essa rischia di trasformarsi nella previsione dell'ennesimo *bonus*. Inoltre, paventa che l'assegno unico non rappresenti un reale aiuto al ceto medio, in quanto le risorse stanziare sono esigue.

Da ultimo, critica la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), che prevede l'erogazione dell'assegno anche agli stranieri residenti in Italia per almeno due anni, non necessariamente continuativi, lamentando che, in assenza di controlli, il beneficio potrebbe essere percepito anche senza titolo.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), nel ricordare che il tema dell'assegno unico fu affrontato in maniera trasversale anche nella scorsa legislatura, giudica il testo, approvato dalla Camera dei deputati e risultante dall'unificazione di più progetti di legge, una cornice legislativa per superare la frammentazione delle norme già previste in materia. Si trova d'accordo nel sostenere che la denatalità non è stata in passato affrontata con adeguate risorse economiche e che i *bonus* finora erogati hanno rappresentato misure di scopo non continuative. Ritiene che la lungimiranza del provvedimento in esame consista nell'aver previsto un sostegno economico fino ai 26 anni di età, in modo da supportare non solo le famiglie, ma anche i figli nella loro ricerca di autonomia. Fa presente che l'articolo 2, comma

1, lettera *b*), destina un importo maggiorato per i figli con disabilità, che può tradursi anche in credito d'imposta. Saggiunge inoltre che è prevista l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle Associazioni dei familiari maggiormente rappresentative, che avrà il compito di monitorare l'impatto della norma. Fa rilevare che con l'attuazione del provvedimento in esame si perverrà a un graduale riordino delle norme finora previste in materia.

Da ultimo, si dichiara d'accordo con la senatrice Rizzotti sulla necessità di rapida emanazione dei decreti attuativi ed esprime la convinzione che il provvedimento rappresenti l'inizio di un percorso, che consentirà infine all'Italia di uniformarsi ai migliori *standard* europei.

La senatrice PIRRO (*M5S*), nel chiarire alcuni aspetti tecnici del provvedimento, fa presente che l'assegno unico è una misura universale rivolta a tutte le famiglie con figli. Ricorda poi le risorse aggiuntive, stanziare nella legge di bilancio per il 2021, per sostenere i nuclei familiari, pari a 3 miliardi per il 2021 e 8 miliardi per il 2022. Quanto alla critica espressa dalla senatrice Rizzotti sulla concessione dell'assegno agli stranieri residenti non continuativamente, fa presente che tale disposizione rappresenta un elemento di civiltà. Saggiunge che i percettori senza titolo delle provvidenze vanno perseguiti, a prescindere dalla loro nazionalità.

Replica brevemente la senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), ribadendo che l'assegno unico, a suo giudizio, non dovrebbe essere erogato a chi non risiede stabilmente in Italia.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice CASTELLONE (*M5S*), in sede di replica, sottolinea che l'assegno unico permette un riordino della normativa in materia, allineandola agli *standard* europei. Si sofferma in particolare sul sostegno alla genitorialità per le madri *single* o di età inferiore ai 21 anni, per le quali non erano state previste finora disposizioni specifiche. Reputa che la denatalità nel Paese sia determinata dalla mancanza di sostegni concreti alle famiglie. Plaudendo alla completezza della norma in esame, e dando atto della complessità della stessa, propone di esprimere un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ritiene che, data la complessità del provvedimento, della quale la stessa relatrice ha dato atto, sarebbe stata opportuna la formulazione di uno schema di parere più articolato e

corredato da alcuni distinguo. Annuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice IORI (*PD*) è dell'avviso che, per superare il problema della denatalità, sia necessario riconoscere il diritto ad usufruire di un accompagnamento di natura economica ed educativa per le famiglie. Ciò premesso, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità emerse nel corso del dibattito e ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, le proposte emendative del Gruppo Lega non sono state prese in considerazione. Nonostante ciò, dà atto che il provvedimento in esame interviene per favorire la natalità, in un Paese che ha un rilevante problema di invecchiamento della popolazione. Rileva che il riconoscimento dell'assegno universale mira espressamente al sostegno dei figli e delle famiglie, cercando di creare un compromesso tra lavoro e natalità. Plaude al riconoscimento dell'importo maggiorato per i ragazzi disabili presenti in famiglia. Rimarca la necessità di un miglioramento della misura, ma ritiene che essa sia un primo passo verso forme di politiche attive a sostegno delle famiglie. In conclusione, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) trova che la *ratio* del provvedimento sia condivisibile, pur riconoscendo la fondatezza delle perplessità espresse dalle senatrici Rizzotti e Binetti. Dichiarò, ciò premesso, voto favorevole.

La senatrice PIRRO (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, la PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1346) MARINELLO ed altri. – *Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare*

(1751) Paola BOLDRINI ed altri. – *Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il tema centrale sia il salto di qualità che entrambi i testi in discussione prefigurano in termini di prevenzione, appropriatezza e innovazione nelle attività sanitarie e socio sanitarie nella medicina territoriale, di famiglia e scolastica.

Si tratta a suo avviso di affrontare normativamente il problema della costruzione della rete distrettuale dei medici e infermieri di famiglia, che vada a coadiuvare il medico di cure primarie negli interventi di prevenzione, assistenza e cura domiciliare dei fragili e cronici secondo parametri di medicina di prevenzione accreditata e a contratto.

Ritiene che si debba costruire una «architrave evolutiva» del testo con un mandato al relatore, ove questo percorso fosse condiviso, perché su un argomento di questo genere sarebbe auspicabile deliberare all'unanimità, con un approccio coerente alla messa in campo di un nuovo sistema di governo delle acuzie e della cronicità, incentrato sulla prevenzione e sulla promozione della salute.

Rileva che oltre il 75 per cento delle risorse economiche del bilancio per la Sanità sono destinate alla cronicità: senza un cambio di paradigma delle cure croniche non si affronta strutturalmente il problema della scarsità di risorse per la sostenibilità futura in chiave universalistica del sistema sanitario, in chiave di riduzione al minimo dell'ospedalizzazione e riconduzione delle risposte di salute al livello domiciliare e ambulatoriale. Precisa che, in tale ottica, la figura dell'infermiere di famiglia non può prescindere dall'istituzione della rete di medicina territoriale *one health* di promozione della salute, che comprende anche i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia in stretto raccordo e integrazione con i medici di continuità assistenziale.

Ritiene che alcuni postulati fondamentali non possono non essere tenuti in considerazione normativamente: occorrono strumenti di integrazione dei dati e delle informazioni mediante la messa in rete delle banche dati assistite, la trasformazione del fascicolo sanitario elettronico in fascicolo socio sanitario elettronico, la messa a disposizione della strumentazione di primo inquadramento diagnostico agganciato a supporto specialistico «*SOS Second Opinion Supporting*», personale amministrativo e ausiliario a supporto dei medici di cure secondo *standard*/parametri definiti.

Sottolinea che occorrono nuovi principi regolatori legittimanti a LEA un modello di presa in carico basato sulla condivisione di azioni, obiettivi e risultati di prevenzione e cura nella forma di *team* o *microteam* con infermiere e assistente sanitario, privilegiando il rapporto di convenzione opportunamente adeguato e sviluppando i parametri fondamentali, assunti a Contenuto Minimo Assistenziale del nuovo sistema garanzia dei LEA di Prevenzione e Medicina Territoriale, in una Rete delle Cure Primarie che comprende anche lo specialista ambulatoriale 'interno', con presenze decentrate ambulatoriali e domiciliari non solo nei presidi territoriali ma anche utilizzando gli strumenti di telemedicina e collaborando al telemonitoraggio in una logica di vera integrazione del *microteam* anche sul versante sociale.

Per il perseguimento delle finalità di entrambi i provvedimenti reputa imprescindibile una disciplina di garanzia per la strutturazione della Rete territoriale dei medici e infermieri di famiglia.

Osserva che, in chiave sistematica, dovrebbero qualificarsi ruolo e compiti dell'infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie.

Soggiunge alcune esemplificazioni del percorso prospettato, rappresentando che nell'ambito del settore delle cure primarie dovrebbe essere prevista l'istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, inteso come professionista erogatore del servizio infermieristico e delle professioni sanitarie, in forma singola o associata, a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali. I compiti di assistenza domiciliare in capo all'infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, a suo parere, si dovrebbero rinvenire in normazione di rango nazionale, e dovrebbero essere intesi quali compiti di assistenza sanitaria, alternativi al ricovero ospedaliero, erogati in collaborazione con il medico di medicina generale e con il pediatra di libera scelta presso il domicilio del paziente, in presenza di patologie trattabili a domicilio e che non richiedano il ricovero ospedaliero.

Fa cenno alla necessità del riconoscimento, con disciplina di rango nazionale, anche della figura dell'assistente familiare, richiamando quanto si ebbe a dedurre in sede di affare assegnato 456 come proposta congiunta di tutte le forze di minoranza. Anziché fare una sanatoria per i migranti, propone di finalizzare almeno una parte delle importanti risorse disponibili, cassa integrazione compresa, per creare lavoro strutturato e giustamente remunerato per i cittadini italiani, nell'ambito dell'assistenza e cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il ruolo professionale dell'assistente familiare non solo per la protezione dell'anziano fragile (marginalizzando i ricoveri in struttura) ma anche di disabili non autosufficienti e minori, con un innovativo riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del *caregiver* familiare.

Ritiene che in questi due anni e nove mesi di legislatura si sia appurato che il reddito di cittadinanza non crea una prospettiva di riscatto individuale per una nuova occupazione lavorativa, non almeno nei termini attesi, al contrario delle misure alternative che si propone di implementare.

Osserva, infatti, che si potrebbero creare nuovi posti di lavoro strutturati che prevalentemente assorbano la schiera di lavoratori provenienti dai settori ad elevata interazione con il pubblico, a ciò destinando il cosiddetto reddito di emergenza in fase di adozione, condizionandolo allo svolgimento di un lavoro di comunità che privilegia la disponibilità all'accudimento socioassistenziale e socioeducativo di minori, disabili, anziani. Ciò – aggiunge – permetterebbe di avviare un percorso di riconoscimento non solo etico ma giuridico-economico e previdenziale al lavoro di cura 'dentro' e 'per' la famiglia, con percorso responsabilizzante per ogni beneficiario del reddito di emergenza accompagnato da corsi di formazione differenziati e con supporto a distanza nel progetto di presa in carico del fragile a domicilio in *team care* con gli infermieri di famiglia e con i me-

dici di cure primarie, a garanzia di appropriata continuità assistenziale del paziente a domicilio.

È un intervento che a suo giudizio si inserirebbe nel processo di rafforzamento sostanziale della medicina territoriale.

Reputa che il ripensamento dell'istituzionalizzazione e la riduzione della pressione sulle RSA nella nuova Rete di *Long Term Care* parta strategicamente dal potenziamento dei servizi domiciliari di presa in carico di anziani, disabili, minori non autosufficienti, che con la formula proposta darebbe anche lavoro ai cittadini, con una visione che va ad incrociare la curva discendente dell'emergenza sanitaria con quella ascendente dell'emergenza economica e sociale.

Qualificare il lavoro degli assistenti familiari, contrastare il lavoro sommerso e irregolare, sostenere le famiglie e le persone assistite sia economicamente che attraverso il supporto di azioni di orientamento e consulenza: queste le direttrici fondamentali dell'iniziativa legislativa auspicata, che si inserisce in un disegno più ampio di strategie di riqualificazione del sistema sanitario 'non solo cure Covid'.

Osserva che si tratta di un modello innovativo di regolazione e della formazione di un nuovo *welfare* di lavoro e di sostegno alla domiciliarità, con LEA socio sanitari e socio assistenziali integrati di contrasto all'emergenza sociale anti e *post* Covid.

A risorse date, ritiene che si potrebbe identificare quale *target* prioritario il 40 per cento di quelli più compromessi degli 1,2 milioni di anziani con problemi cognitivi e/o demenze.

Per il percorso relativo alla formazione al lavoro di assistente familiare, reputa che si possano prevedere brevi sessioni di addestramento del *caregiver* da parte dell'infermiere di famiglia (formatore e certificatore) sul monitoraggio e sui sistemi di allerta.

Inoltre, attraverso delle schede educazionali, si può a suo avviso verificare l'avvenuto raggiungimento della capacità di gestire in modo autonomo il sistema di tele monitoraggio/teleconsulto, che permette all'assistente familiare di raggiungere sempre l'infermiere, che valuterà la necessità di allertare il medico di medicina generale. Saggiunge che le competenze ulteriori, relative all'igiene della persona e alle norme di primo soccorso, potrebbero essere ugualmente verificate, attraverso delle schede di addestramento, da parte dell'infermiere di famiglia.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) osserva che i temi delle cure primarie e dell'infermiere di famiglia sono venuti drammaticamente all'attenzione proprio nel periodo di emergenza sanitaria, in cui una sanità territoriale forte avrebbe permesso una gestione preventiva delle malattie, limitando l'accesso alle strutture ospedaliere.

In tal senso, l'istituzione dell'infermiere di famiglia è a suo giudizio positiva: agevolerà il supporto familiare nella corretta gestione della salute e renderà possibile una presenza capillare sul territorio, soprattutto per raggiungere le aree più interne del Paese.

Con riferimento ai suggerimenti pervenuti durante le audizioni, si augura che essi possano essere presi in considerazione per semplificare il processo di inclusione di questa figura professionale. Paventa tuttavia che il riconoscimento dell'infermiere di famiglia non sia sufficiente, tenuto conto della pluralità di professionalità sanitarie richieste per la gestione dei bisogni di salute. Domanda se l'introduzione di tale figura vada a sommarsi alle 22 professionalità già esistenti o si tratti di una specializzazione dell'infermiere, già iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Inoltre, chiede se l'inserimento dell'infermiere di famiglia negli ambiti di operatività previsti dal provvedimento in esame abbia carattere di esclusività oppure interferisca sull'operatività degli altri infermieri che esercitano in tali contesti.

Con riferimento al disegno di legge n. 1346, ritiene che le maggiori criticità siano contenute nell'articolo 4, per la sovrapposizione di alcune competenze della nuova figura con quelle proprie dell'assistente sanitario. Reputa inoltre che vengano a crearsi competenze sovrapponibili a quelle dell'infermiere *tout court* e stima pertanto necessario operare dei distinguo.

Nel preannunciare la volontà di tradurre in emendamenti le perplessità manifestate, ritiene fondamentale istituire una figura professionale concretamente operativa, che abbia una formazione adeguata alle diverse esigenze di cura.

La senatrice BOLDRINI (PD) ricorda che nel decreto-legge «Rilancio» la figura dell'infermiere di famiglia è stata già delineata, e che occorre in questa sede definirne ruoli e funzioni. Fa presente che l'Organizzazione mondiale della sanità ha indicato le peculiarità di tale figura professionale e richiama le esperienze positive fatte in alcune Regioni in cui essa è operativa, che hanno dimostrato che può esistere una adeguata risposta sanitaria sul territorio. Segnala che l'istituzione delle USCA ha limitato gli accessi alle strutture ospedaliere.

Ritiene che l'infermiere di famiglia debba essere un professionista che, con adeguate competenze *post* laurea e formazione specifica, sia in grado di far attivare tutti i servizi necessari (anche psicologici e assistenziali) per affrontare le diverse esigenze del malato e della famiglia.

Concorda circa l'opportunità di prendere in considerazione i suggerimenti emersi durante le audizioni, così come trova utile tenere conto di alcune linee guida che le Regioni hanno già promosso. Rimarca, infine, che la figura dell'infermiere di famiglia rappresenta solo una parte di una *équipe* professionale, composta anche dal medico di base e dal pediatra di libera scelta, ed è funzionale allo sviluppo di una reale sanità di prossimità.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 luglio 2020.

La PRESIDENTE ricorda che è in corso la fase di illustrazione degli emendamenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) dà conto dell'emendamento 2.1.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria

212^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni informali sull'atto COM (2020) 682 (salari minimi) e sull'affare assegnato n. 426 (L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi), svoltesi in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, rispettivamente in data 11 e 12 gennaio 2021, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (n. COM(2020) 577 definitivo)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del cielo unico europeo (rifusione) (n. COM(2020) 579 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 4, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 dicembre 2020.

Il relatore TONINELLI (*M5S*) dà lettura di una proposta di risoluzione congiunta (pubblicata in allegato), che recepisce altresì gli spunti emersi nel corso del ciclo di audizioni.

In particolare, l'oratore precisa che, laddove il principio di sussidiarietà appare rispettato, vi sono, per contro, numerosi profili di criticità (approfonditi nel dettaglio dall'atto di indirizzo sottoposto all'esame della Commissione), che inducono a ritenere non pienamente rispettato il principio di proporzionalità. Appare pertanto necessario tutelare l'interesse nazionale ed evitare conseguenze negative in ordine alla riorganizzazione degli enti coinvolti, primo fra tutti l'ENAC.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il presidente STEFANO pone ai voti, previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione illustrato dal relatore, che viene approvato dalla Commissione.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (n. COM(2020) 563 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre 2020.

Il presidente STEFANO, preso atto della rinuncia all'incarico di relatore da parte della senatrice Casolati, informa la Commissione di aver incaricato il senatore Lorefice di svolgere le funzioni di relatore sull'atto in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (n. COM(2020) 652 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre 2020.

La relatrice BOTTO (*M5S*), in aggiunta alla relazione introduttiva già svolta, precisa che la proposta di decisione in esame definisce un programma generale di azione per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030, stabilisce i suoi obiettivi prioritari, individua le condizioni che ne favoriscono il conseguimento e istituisce un quadro per valutare se l'Unione e i suoi Stati membri sono sulla buona strada verso la loro realizzazione.

Nel dettaglio, in merito al rispetto del principio di sussidiarietà la Commissione europea rileva come, quanto ai motivi dell'azione a livello europeo (*ex ante*), la necessità di prevedere un monitoraggio efficace, coerente e reattivo dell'8° PAA e delle politiche ambientali e climatiche dell'UE nel loro insieme sia sancita dal trattato sull'Unione europea (appunto con l'articolo 192); quanto al parametro del valore aggiunto dell'Unione previsto (*ex post*), rileva come il quadro di monitoraggio fungerà da strumento di monitoraggio dell'8° PAA e del Green Deal europeo, sosterrà gli obblighi di comunicazione, faciliterà dibattiti ad alto livello e contribuirà all'esame e alla valutazione dei risultati dell'8° PAA.

La proposta è stata altresì oggetto di analisi al Parlamento danese, al Parlamento finlandese, al Bundesrat tedesco, alla Seimas lituana, al Parlamento maltese, al Parlamento slovacco, alle Cortes Generales spagnole, al Parlamento svedese e al Senato olandese. Nessuno dei detti Parlamenti o Camere ha rilevato criticità.

Non essendo emerse obiezioni, anche dall'esame svolto dagli altri parlamenti nazionali, propone quindi di ritenere che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'esame dell'atto alla Camera dei deputati sta richiedendo ulteriori approfondimenti. Sarebbe quindi opportuno, a suo avviso, dare corso anche in Senato ad ulteriori verifiche di merito sulla proposta iscritta all'ordine del giorno.

Non essendovi obiezioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (n. COM(2020) 725 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (n. COM(2020) 726 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (n. COM(2020) 727 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, illustra congiuntamente gli atti legislativi in titolo, osservando preliminarmente che, con la Comunicazione dell'11 novembre 2020, recante «Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero», la Commissione – nel rilevare che i meccanismi dell'UE per la gestione delle minacce alla salute presentano carenze di carattere generale, che rendono necessaria l'adozione di un approccio più strutturato – propone i primi elementi costitutivi di un'Unione europea

della salute. La comunicazione è altresì accompagnata da tre proposte normative riguardanti: l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), agenzia che opera (con riferimento all'UE) la valutazione scientifica della qualità, della sicurezza e dell'efficacia di tutti i farmaci; il rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC); un aggiornamento della decisione n. 1082/2013/UE, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Un ulteriore elemento rilevante nella formazione di un'Unione europea della salute è costituito dalla «Strategia farmaceutica per l'Europa», pubblicata dalla Commissione il 25 novembre 2020.

Procede quindi ad una disamina di dettaglio. In particolare, con riferimento alla proposta riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali, va ricordato l'EMA è un'agenzia decentrata dell'Unione europea responsabile della valutazione scientifica, della supervisione e del monitoraggio della sicurezza dei medicinali nell'UE.

La Commissione riferisce che la proposta nasce dall'esperienza senza precedenti della pandemia di COVID-19, la quale ha dimostrato i limiti nella capacità dell'Unione di coordinare l'attività volta a garantire la disponibilità di medicinali e dispositivi medici e a facilitarne lo sviluppo. Durante la crisi di COVID-19 è stato infatti necessario trovare soluzioni *ad hoc* e il funzionamento di tali meccanismi è stato reso possibile da accordi fra gli attori interessati (gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia europea per i medicinali, i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali e i fabbricanti dei dispositivi medici e i loro mandatari).

La Commissione ritiene anche che i ruoli e gli obblighi dei diversi attori dovrebbero essere chiariti in un quadro legislativo pertinente. Evidenza pertanto l'opportunità di definire un quadro chiaro per le attività che l'Agenzia deve svolgere in via preventiva e durante le emergenze di sanità pubblica e altri eventi gravi, al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di reagire in modo rapido, efficiente e coordinato a tali emergenze.

La proposta di regolamento, quindi, integra e sviluppa i compiti fondamentali già assegnati all'Agenzia nel regolamento istitutivo, riguardanti la consulenza scientifica e la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali nell'ambito del relativo processo di autorizzazione.

In conformità agli obiettivi generali indicati nell'articolo 1, la proposta introduce nuove norme relative all'Agenzia, allo scopo di monitorare e mitigare le carenze, potenziali o effettive, di medicinali e dispositivi medici considerati critici per far fronte a un'emergenza di sanità pubblica o, nel caso di medicinali, a eventi gravi che possano avere pesanti ripercussioni sulla salute pubblica. (capo II).

La proposta prevede che, come parte dell'Agenzia, venga istituito un gruppo direttivo esecutivo per i medicinali, composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di alto livello per ogni Stato membro, con il compito di garantire una

forte risposta in caso di eventi gravi e di coordinare azioni urgenti all'interno dell'Unione in relazione alla gestione dei problemi connessi all'approvvigionamento di medicinali; al riguardo, si specificano i compiti dell'Agenzia e quelli del gruppo direttivo summenzionato, con riferimento sia alla fase preventiva sia a quella successiva al verificarsi di un'emergenza di sanità pubblica o di un evento grave.

L'Agenzia dovrà fornire consulenza sui medicinali potenzialmente in grado di far fronte alle emergenze di sanità pubblica. Tale consulenza riguarderebbe i medicinali in fase di sviluppo, quelli utilizzati nell'ambito dei programmi nazionali per l'uso compassionevole e quelli già autorizzati per un'indicazione diversa, ma potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare la malattia in questione, ossia i medicinali riconvertiti (capo III). A tal fine, la proposta prevede l'istituzione, in seno all'Agenzia, di una *task force* per le emergenze.

L'Agenzia dovrà poi assicurare il monitoraggio e la riduzione delle carenze di dispositivi medici pertinenti per la gestione delle crisi sanitarie, nonché il sostegno ai gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici (capo IV). La proposta prevede che, come parte dell'Agenzia, venga istituito un gruppo direttivo esecutivo per i dispositivi medici, composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di alto livello per ogni Stato membro.

La proposta intende inoltre garantire la cooperazione con altri organismi e agenzie decentrate dell'Unione, quali il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Il regolamento proposto, prosegue l'oratrice, si basa sull'articolo 114 e sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Commissione europea ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà definito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE). In termini di valore aggiunto, viene evidenziato che una risposta coordinata a livello dell'Unione potrà avere un impatto positivo sulla salute pubblica nonché sul corretto funzionamento del mercato unico. In particolare, la fornitura di consulenza scientifica sui medicinali potenzialmente in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica a livello dell'Unione potrà facilitarne l'ingresso nel mercato, garantire un approccio coordinato al loro uso in tutti gli Stati membri e contribuire a garantire che tali trattamenti soddisfino le norme armonizzate dell'Unione in materia di qualità, sicurezza ed efficacia, evitando al contempo la duplicazione degli sforzi e la ricerca superflua.

La Commissione dichiara inoltre la proposta conforme al principio di proporzionalità enunciato al medesimo articolo 5. Viene in particolare evidenziato che la proposta non interferisce con le competenze degli Stati membri in merito all'organizzazione dell'assistenza sanitaria e con le notifiche inviate dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio alle autorità competenti in caso di interruzione della commercializzazione del medicinale.

La seconda proposta, vertente sul rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), intende quindi rafforzare il mandato del suddetto Centro, nell'ambito di un quadro rafforzato per la sicurezza sanitaria dell'UE e di un approccio cosiddetto One Health (approccio inteso a tener conto delle interazioni fra gli esseri umani, gli animali e l'ambiente).

La proposta amplia la missione e i compiti del Centro, al fine dell'elevamento della sua capacità di fornire le competenze scientifiche necessarie e di sostenere azioni pertinenti per la prevenzione, la preparazione, la pianificazione della risposta e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell'Unione.

I compiti del Centro, in base alla disciplina complessiva, risultante anche dalle novelle proposte, consistono, in via di sintesi: nell'effettuazione di analisi, consulenze scientifiche, pareri e interventi di sostegno ad azioni dell'Unione e degli Stati membri; nella gestione integrata della rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili; nel concorso alla valutazione e al monitoraggio dei programmi di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili, stabiliti a livello nazionale e dell'Unione; nel concorso all'integrazione e al coordinamento sia dei programmi sanitari sia della ricerca scientifica nell'ambito in oggetto.

La proposta mira inoltre a garantire la cooperazione fra il Centro e le altre agenzie decentrate dell'UE, in particolare l'Agenzia europea per i medicinali.

Il regolamento proposto si basa sull'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE, il quale prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nonché misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

La Commissione afferma che gli obiettivi della proposta di regolamento non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri. L'Unione può quindi adottare misure in base al principio di sussidiarietà. Pur riconoscendo che gli Stati membri hanno la responsabilità di gestire, a livello nazionale, le crisi di sanità pubblica, la Commissione sottolinea inoltre che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, TFUE, l'Unione ha competenza per attuare misure intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tale settore. Il valore aggiunto previsto dovrebbe risiedere nel fatto che gli Stati membri saranno meglio preparati ad affrontare eventuali pandemie future e altre minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La Commissione dichiara inoltre che la proposta costituisce un'iniziativa proporzionata e necessaria per far fronte ai problemi summenzionati (nel rispetto del principio di proporzionalità).

La terza proposta, relativa all'aggiornamento della decisione n. 1082/2013/UE, sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, intende infine istituire un quadro giuridico che consenta all'Unione di reagire rapidamente alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero in tutta l'UE. La Commissione mette in luce che le attuali disposizioni in materia di sicurezza sanitaria – stabilite dalla decisione n. 1082/2013/UE, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero – forniscono un quadro giuridico limitato, in cui il coordinamento a livello dell'UE è basato essenzialmente sul Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) – istituito con la decisione n. 2119/98/CE sulla rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili – nonché sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione in seno al Comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) (istituito dalla citata decisione n. 1082/2013/UE). Nel corso della pandemia di COVID-19 le strutture e i meccanismi istituiti si sono dimostrati poco efficaci nell'innescare una tempestiva risposta comune a livello dell'UE, nel coordinare gli aspetti cruciali della comunicazione dei rischi e nel garantire la solidarietà fra gli Stati membri.

La proposta intende mettere a punto un quadro rafforzato per la preparazione e la risposta alle crisi sanitarie a livello dell'UE, affrontando le carenze poste in luce dalla pandemia di COVID-19. In particolare, essa mira: a definire un quadro legislativo completo per disciplinare l'azione a livello dell'Unione in materia di preparazione, sorveglianza, valutazione del rischio, allarme rapido e reazione; a perfezionare, altresì, gli orientamenti dell'Unione per l'adozione di misure comuni a livello dell'UE, volte ad affrontare una futura minaccia per la salute a carattere transfrontaliero.

In particolare, il regolamento stabilisce le norme riguardanti: il Comitato per la sicurezza sanitaria (CSS); la pianificazione della preparazione e della risposta, fra cui: i piani di preparazione a livello nazionale e dell'Unione; le relazioni e gli audit della preparazione; l'aggiudicazione congiunta per l'acquisto di contromisure mediche; la sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio; la rete di sorveglianza epidemiologica; il sistema di allarme rapido e di reazione; la valutazione dei rischi; il coordinamento della risposta; l'individuazione di una situazione di emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione; l'istituzione di una rete di laboratori di riferimento dell'UE per la sanità pubblica; l'istituzione di una rete per le sostanze di origine umana (rete di servizi degli Stati membri a sostegno della trasfusione, dei trapianti e della riproduzione medicalmente assistita); l'istituzione di un comitato consultivo competente per le situazioni di emergenza a livello dell'Unione e per l'individuazione di tali situazioni.

La proposta si basa sull'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE.

La Commissione afferma che gli obiettivi della proposta di regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 5 del TUE. La proposta mirerebbe a fornire un valore aggiunto attraverso lo sviluppo di un piano dell'UE di preparazione

alle crisi sanitarie e alle pandemie, il quale dovrà essere integrato da: piani nazionali (con una comunicazione trasparente delle capacità); sistemi di sorveglianza rafforzati; una migliore valutazione del rischio derivante dalle minacce per la salute; il rafforzamento del potere di attuare una risposta coordinata a livello dell'UE attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria; un meccanismo perfezionato per riconoscere le emergenze di sanità pubblica e rispondervi.

La Commissione sottolinea inoltre che la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo 5.

La relatrice conclude la propria esposizione ponendo l'accento sulla particolare complessità degli atti iscritti all'ordine del giorno e rimarcando l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni informali che comprenda almeno il Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, la responsabile della Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea ed il Ministro della Sanità.

Il presidente STEFANO invita i Gruppi a far pervenire, entro l'odierna giornata, eventuali, ulteriori, proposte di audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (n. COM(2020) 593 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre 2020.

Il relatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) integra la propria relazione rendendo noto che il Governo ha trasmesso la relazione prevista dalla legge n. 234 del 2012.

La relazione osserva peraltro come le esigenze di tutela dei consumatori e degli investitori e di salvaguardia della stabilità finanziaria rendano necessaria l'adozione di un quadro normativo europeo armonizzato sulle cripto-attività, sia per evitare fenomeni di carenza di regolazione e di frammentazione del mercato interno, sia per fornire una risposta condivisa a livello di Unione alla possibile diffusione di progetti di rilevanza internazionale aventi ad oggetto le cripto-attività.

Il progetto di regolamento è ritenuto conforme all'interesse nazionale in quanto risponde alla necessità di tutelare i consumatori e gli investitori italiani in relazione alle offerte di cripto-attività e alla prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri, nonché di garantire agli operatori insediati in Italia condizioni di certezza giuridica e di parità concorrenziale nel contesto europeo.

La proposta è altresì oggetto di procedura legislativa ordinaria ed è in corso di svolgimento il negoziato nei competenti organi preparatori del Consiglio, in cui la posizione italiana è rappresentata dal Ministero dell'economia in costante coordinamento con la Banca d'Italia e la Consob.

In merito, la relazione dà conto di specifiche correzioni al testo che la delegazione italiana ha espresso: la più precisa distinzione tra la nozione di cripto-attività e quella di strumenti finanziari; il trattamento giuridico degli emittenti di cripto-attività diversi dalle persone giuridiche; il potenziamento dei presidi di tutela della stabilità finanziaria e degli utenti; la ripartizione di ruoli e responsabilità tra autorità europee e autorità nazionali; la necessità di estendere la tutela prevista dal regolamento anche alle cripto-attività emesse prima della data di applicazione del regolamento.

L'elevato grado di novità delle disposizioni oggetto della proposta di regolamento non trova riscontro in disposizioni dell'ordinamento nazionale, dove mancano riferimenti normativi ai mercati delle cripto-attività. Tuttavia, la scelta di applicare la materia con un regolamento determinerà la diretta applicabilità delle disposizioni, senza quindi la mediazione della norma interna.

Gli adeguamenti resi necessari per adeguare l'ordinamento nazionale alla proposta in esame riguarderanno quindi, principalmente, l'attività di vigilanza sugli emittenti di cripto-attività e sui fornitori di servizi per le cripto-attività e l'attività sanzionatoria delle autorità nazionali competenti, con l'attribuzione alle stesse di specifici poteri e funzioni. Questo potrà comportare dei costi di adeguamento per Banca d'Italia e Consob, in relazione alla predisposizione di strutture, sistemi e procedure, nonché all'individuazione delle risorse umane dedicate. In merito all'impatto finanziario, la vigilanza comporterebbe, per ciascuno Stato membro, costi una tantum stimati a circa 140.000 euro e costi correnti stimati tra 350.000 e 500.000 euro all'anno. A copertura di tali costi, le autorità di vigilanza nazionali potranno applicare commissioni ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Inoltre, in ragione dei possibili profili di contiguità tra i mercati di cripto-attività e gli altri comparti del settore finanziario, si potrebbero rendere necessari interventi di raccordo con discipline settoriali già esistenti, come in particolare quelle riguardanti i servizi di investimento, la moneta elettronica, i servizi di pagamento.

Per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà, la specificità del mercato delle cripto-attività e il carattere transfrontaliero di molti servizi e attività ad esso inerenti rendono preferibile una regolamentazione a livello di Unione europea piuttosto che non a livello dei singoli ordinamenti nazionali.

La proposta è concepita in modo tale da garantire la proporzionalità delle singole disposizioni, distinguendo tra i vari tipi di servizi e attività in funzione dei rischi associati.

Conclude osservando che diversi Parlamenti o Camere stanno esaminando la proposta e non sono state sollevate, allo stato, obiezioni sul rispetto dei principi di sussidiarietà o proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2020) 577 DEFINITIVO E N.
COM(2020) 579 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 4) SUI
PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIA-
RIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 14^a Commissione permanente,

esaminate le proposte di regolamento COM(2020) 577 e 579, del 22 settembre 2020, sul Cielo unico europeo (SES – *Single European Sky*) e sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);

considerato che la proposta COM(2020) 579 modifica la proposta COM(2013) 410, di riforma del Cielo unico europeo, con riferimento ai servizi di navigazione aerea, al fine di aggiornarla in relazione: agli sviluppi tecnologici intervenuti e alla crescita globale del traffico aereo sostenuta fino ai primi mesi del 2020; alla pandemia da Covid-19, che ha causato un drastico calo del traffico ed evidenziato la mancanza di resilienza del SES a livello strutturale, data la difficoltà di adeguare la fornitura di servizi all'andamento del traffico; all'accordo di Parigi, che comporta la necessità per il settore dell'aviazione di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂; al Green Deal europeo, del dicembre 2019, con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica e ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90 per cento entro il 2050;

considerato che la proposta COM(2020) 577 disciplina la capacità di azione dell'Agenzia UE per la sicurezza aerea, AESA, in qualità di organo di valutazione delle prestazioni dei servizi di traffico aereo (PRB – *Performance Review Body*);

considerata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

considerata la base giuridica delle proposte, individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che consente di stabilire, mediante procedura legislativa ordinaria, le opportune disposizioni per la navigazione aerea, nell'ambito della politica comune dei trasporti, che rientra tra le competenze concorrenti dell'UE con gli Stati membri e su cui si applica pertanto il principio di sussidiarietà,

ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto la gestione del traffico aereo, per sua natura, incide sullo spazio aereo di tutta l'Unione europea e quindi sulla circolazione transfrontaliera di persone, merci, servizi e capitali, e pertanto la regolamentazione ad esso relativa ha un valore aggiunto se disposta a livello dell'Unione. L'azione a

livello dell'Unione è inoltre necessaria per ridurre la frammentazione dello spazio aereo europeo e consentire in tal modo una gestione più efficiente, che sia in grado di affrontare la carenza di capacità in una prospettiva globale e quindi di ridurre i ritardi e le conseguenti maggiori emissioni di gas inquinanti. Per questi motivi, la gestione del traffico aereo è disciplinata dal diritto dell'Unione sin dal 2004 e non può essere modificata dagli Stati membri singolarmente;

ritiene, tuttavia, non pienamente rispettato il principio di proporzionalità per i seguenti motivi:

– la disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della proposta COM(2020) 579, che prevede la totale separazione e indipendenza dell'autorità nazionale di vigilanza (NSA) rispetto a qualsiasi altro soggetto tra cui l'autorità nazionale di sicurezza (NCA), risulta asimmetrica rispetto alla proposta di inquadramento delle funzioni di PRB (vigilanza) all'interno dell'Agenzia EASA (sicurezza). Le funzioni di PRB riguardano la valutazione e approvazione della ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali, e la valutazione e approvazione dei piani di miglioramento delle prestazioni dei fornitori di servizi di traffico aereo di rotta designati. Al riguardo, si ritiene che la regolazione economica non dovrebbe prescindere da elementi operativi del settore, ovvero capacità dello spazio aereo ed efficienza ambientale, che richiedono competenze operative di alta specializzazione e soprattutto continuità con la parte che regola la sicurezza della fornitura. In questo senso, in Italia, le due funzioni sono svolte in seno all'ENAC. Appare dunque anomalo che agli Stati membri, competenti per la valutazione delle prestazioni dei servizi di traffico aereo presso i terminali, venga imposta una separazione completa fra i due ambiti, mentre al livello europeo si prevede di affidare le funzioni di PRB (vigilanza) e di sicurezza entrambe all'AESA;

– le proposte, inoltre, determinano un ruolo ridotto degli Stati membri nell'approvazione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione sotto il profilo dei costi, oggi approvati con procedura d'esame in seno al Comitato per il Cielo Unico (articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004) e che sarebbero invece oggetto di mero parere consultivo in seno al previsto Comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni;

– il paragrafo 8 dell'articolo 3 del COM(2020) 579 consente agli Stati membri di affidare il ruolo di autorità nazionale di vigilanza all'agenzia AESA operante in qualità di PRB, nell'attuazione dei sistemi di prestazione e di tariffazione. Tale previsione sembra attribuire un ruolo eccessivamente discrezionale all'AESA, stante l'assenza, ad oggi, di metodologie e meccanismi stabili e condivisi per la determinazione di tariffe di rotta e piani di prestazione. Inoltre, l'organo per l'arbitrato degli eventuali ricorsi viene, dalle proposte, individuato all'interno dello stesso PRB con evidente rischio di carenza di imparzialità e le competenze attribuite alla figura del direttore del PRB richiederebbero un maggiore bilanciamento;

– la predetta possibilità di accentramento delle funzioni economiche in capo all'AESA potrebbe comportare problemi anche in considerazione delle specificità operative e organizzative nazionali, tra cui il fatto che, in Italia, il gestore di traffico aereo nazionale ENAV è un ente quotato in Borsa e dunque presenta caratteristiche particolari per la redazione dei piani di prestazione, sia sotto il profilo della riservatezza dei dati che della dimensione finanziaria;

– la proposta COM(2020) 577 prevede, inoltre, un aggravio dei costi per i gestori di traffico aereo, poiché si prevede che, per il funzionamento della nuova sezione PRB dell'AESA, siano versati contributi annuali a carico dei fornitori di servizi di traffico aereo designati che siano interessati dai compiti e dai poteri dell'Agenzia in qualità di PRB. Tale sistema graverà quindi sui costi dei gestori di traffico, già provati dalle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, che potranno eventualmente riversarli sugli utenti dello spazio aereo (i vettori) che a loro volta li recupererebbero sul costo del biglietto aereo dei passeggeri. In tale contesto, va pertanto valutato con grande attenzione il trasferimento dell'onere di finanziamento di un'Agenzia europea, oggi finanziata attraverso il bilancio dell'UE, a carico degli operatori del settore;

– l'articolo 8 della proposta COM(2020) 579 stabilisce che gli Stati membri debbano consentire ai gestori aeroportuali di decidere autonomamente se acquistare servizi di traffico aereo presso i terminali per il controllo dell'aerodromo a condizioni di mercato, permettendo così agli aeroporti con maggiore traffico di rendersi autonomi dal servizio nazionale. Ciò potrebbe incrementare la frammentazione e implicare effetti negativi su realtà locali con aeroporti di minori dimensioni. Anche i maggiori costi in termini di investimenti infrastrutturali e tecnologici e per la formazione e qualificazione del personale, in capo ai fornitori dei servizi di traffico aereo, necessari per fornire l'atteso miglioramento delle *performance*, potrebbero incidere negativamente sull'equilibrato espletamento del servizio pubblico di trasporto aereo, a discapito degli utenti degli scali minori della rete aeroportuale nazionale;

– le disposizioni sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, agli articoli da 6 a 9 della proposta COM(2020) 579, riducendo il ruolo discrezionale degli Stati membri, potrebbero determinare possibili incompatibilità con il principio di sovranità nazionale insito nella Convenzione di Chicago. In particolare, l'articolo 7 limita la discrezionalità dello Stato di designare il fornitore di servizi del traffico aereo e limita la durata della designazione dei servizi di rotta a un massimo di dieci anni. A causa del numero ristretto di fornitori, l'eventuale cambio di fornitore riguarderebbe solo la compagine societaria, in quanto i controllori del traffico aereo sarebbero semplicemente insostituibili a meno di gravi discontinuità operative, con rischi di instabilità a livello europeo sulla qualità e sicurezza del servizio. A tale riguardo, in vista della ripresa del traffico aereo dopo la cessazione dell'emergenza pandemica, essendo i servizi di controllo del traffico aereo attività ad altissimo tasso di fattore umano, si ritiene necessario prevedere che siano assicurate le adeguate ri-

sorse di personale, in termini quantitativi e qualitativi, nei servizi di controllo al traffico aereo. Si ritiene quindi opportuno mantenere in capo agli Stati membri le idonee prerogative di discrezionalità nella decisione sul modello di funzionamento da attuare, in base alle caratteristiche ed alle esigenze dello specifico sistema nazionale del trasporto aereo, al contempo prevedendo più precisi sistemi di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori di servizi, così da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di *performance* nazionali;

– gli aspetti relativi alla gestione del traffico aereo possono incidere nella gestione del traffico aereo militare e nei relativi profili di difesa e sicurezza nazionali, che vanno pertanto attentamente considerati;

– un ulteriore elemento di criticità riguarda l'inclusione nella proposta COM(2020) 579, agli articoli da 10 a 25, di molte disposizioni oggi contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che disciplina piani di prestazione e sistemi di tariffazione, posto che il regolamento di esecuzione è di recente emanazione, frutto di approfonditi negoziati e recentemente aggiornato per il necessario riallineamento al contesto relativo alla pandemia da Covid-19. L'inclusione di tali disposizioni nel regolamento base renderebbe meno flessibile la gestione del sistema delle prestazioni e maggiormente complesso l'intervento degli Stati membri;

– alcuni aspetti del capitolo IV sulla gestione della rete, che ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo del *Network Manager* europeo rispetto agli Stati membri, destano perplessità. Inoltre, l'inclusione nel regolamento di base del Piano operativo di rete NOP e del Piano di prestazioni PP, rischia di determinare una perdita di flessibilità. Infine, si ritiene inopportuno il conferimento alla Commissione europea di poteri delegati per modificare unilateralmente le funzioni della rete di gestione del traffico aereo, in quanto si tratta di aspetti che incidono su aspetti di sovranità degli Stati membri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 13 gennaio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,20

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 13 gennaio 2021

Comitato XIV

**Intimidazioni e condizionamenti mafiosi
nel mondo del giornalismo e dell'informazione**

Riunione n. 7

Coordinatore: VERINI (PD)

Orario: dalle ore 15,08 alle ore 16,32

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 13 gennaio 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Ricorda ai parlamentari che partecipano da remoto di aver cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.

Fa presente ai parlamentari partecipanti da remoto la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Luigi PATRONAGGIO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori PIETRO LOREFICE (M5S) e Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Luigi PATRONAGGIO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Maurizio Agnello

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Maurizio Agnello.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Maurizio AGNELLO, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Maurizio AGNELLO, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria
51ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Andrea Fiore, dirigente medico del Dipartimento delle dipendenze dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale e responsabile presso S.S. Dipendenze Area Dolomiti Friulane, il dottor Pierandrea Salvo, medico psichiatra consigliere della S.I.P.A. (Società italiana di psicopatologia dell'alimentazione) e il professor Luigi Janiri, docente di psichiatria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani:
audizione di esperti**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine, precisa che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola gli auditi.

Il dottor FIORE, dirigente medico del Dipartimento delle dipendenze dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale e responsabile presso S.S. Dipendenze Area Dolomiti Friulane, osserva preliminarmente come quando si affronta il tema delle dipendenze da sostanza dei minori sia più corretto, vista la giovane età, parlare di abuso di sostanze. La questione è di indubbia gravità e la crisi epidemiologica ha inciso su di essa. È preoccupante il numero di minori dediti all'uso-abuso di sostanze. Non sono pochi gli adolescenti che dal consumo di sostanze lecite quali il tabacco passano ad assumere sostanze illecite, senza percepirne pienamente i rischi. Dopo aver segnalato le difficoltà di interventi a livello scolastico e ribadito l'impatto negativo soprattutto sulle dipendenze comportamentali della situazione emergenziale sottolinea come la legislazione vigente necessiti di alcuni interventi correttivi. Conclude soffermandosi sulle difficoltà trattamentali dei minori più vicini alla maggiore età, i quali presentano problemi di dipendenza spesso più simili a quelli degli adulti.

Il professor JANIRI, docente di psichiatria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ricorda alla Commissione che presso l'ospedale Gemelli di Roma è attivo un importante ambulatorio per la cura delle dipendenze patologiche, soprattutto comportamentali. I comportamenti di abuso sia di sostanze (dall'alcool alle cosiddette «droghe da sballo») sia comportamentali, quali le dipendenze da internet o il gioco d'azzardo, iniziano precocemente. Si sofferma quindi sui significativi danni che l'abuso di sostanze può comportare sulla corteccia prefrontale dei più giovani. Altrettanto gravi alterazioni neurologiche possono essere determinate dalle dipendenze comportamentali. Nel periodo di *lockdown* si è registrato un aumento percentuale delle dipendenze giovanili legate all'uso della rete. Si sofferma, poi, sulle problematiche connesse ai disturbi del comportamento alimentare, che spesso si associa anche a forme

estreme di attività fisica e a dipendenze da sostanze dopanti e ormoni. Conclude sottolineando come particolarmente efficaci nella cura delle dipendenze siano, secondo la propria esperienza, i trattamenti di gruppo e psicosociali, i quali però a causa della pandemia sono stati di fatto disattivati.

Prende quindi la parola il dottor Pierandrea SALVO, medico psichiatra consigliere della S.I.P.A. (Società italiana di psicopatologia dell'alimentazione), il quale si sofferma sul tema dei disturbi dell'alimentazione osservando come spesso tali disturbi si associno a forme di dipendenza da sostanze. Pur essendo frequente, soprattutto nei più giovani, la compresenza di disturbi alimentari e di dipendenze, i protocolli trattamentali sono insufficienti ed inadeguati. Si opta infatti troppo spesso per trattamenti sequenziali, per i quali si interviene sul problema della dipendenza tralasciando o comunque rinviando la cura del disturbo alimentare. È importante, quindi, a suo parere, portare avanti interventi sincroni ed integrati in grado di affrontare ambedue le problematiche. Conclude soffermandosi sui trattamenti per la cura dei disturbi alimentari e in particolare su quelli farmacologici.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per l'intervento svolto e dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (*L-SP-PSd'Az*), con riguardo ai rilievi formulati dal dottor Fiore, osserva come si abbia sempre più la percezione di una scuola nella quale è promossa di più la cultura dei diritti che quella dei doveri. Il tema delle dipendenze da sostanze sconta ancor oggi, poi, a suo parere, evidenti limiti legati al sistema di accoglienza soprattutto dei minori a livello ospedaliero-ambulatoriale. Altrettanto necessario sembra essere un intervento a livello legislativo, in proposito chiede agli auditi di chiarire quali siano gli aspetti della normativa vigente sui quali intervenire in via prioritaria. Al dottor Salvo chiede chiarimenti sulla adeguatezza del sistema di cura dei soggetti affetti da disturbi alimentari. Al professor Janiri chiede in che modo vengano trattati nella sua esperienza le dipendenze comportamentali e in particolare se vi siano limitazioni ai trattamenti farmacologici.

La relatrice Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*) esprime vivo apprezzamento per gli elementi forniti dagli auditi nella seduta odierna, con particolare riguardo alle dipendenze comportamentali. Pone quindi quesiti in ordine agli approcci terapeutici di queste dipendenze. È importante a suo parere sapere se vi siano dei sistemi testati ed efficaci di cura anche delle nuove dipendenze comportamentali.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dà la parola agli auditi per le repliche.

Il dottor FIORE rispondendo alla senatrice Marin rileva come la cura dei minori affetti da dipendenze sia alquanto problematica anche a causa della scarsità delle risorse disponibili. Particolarmente problematica è la cura dei minori infradiciottenni. Replicando alla relatrice Bellucci fornisce elementi di risposta sulle conseguenze dell'uso di sostanze sui cervelli immaturi.

Il professor JANIRI si sofferma dapprima sui protocolli sulle cure farmacologiche delle dipendenze e sui sintomi psichiatrici conseguenti alle dipendenze. Fornisce poi elementi di risposta sul tema delle dipendenze da internet e dell'abuso della rete. Conclude sottolineando come siano ancora scarsi i contributi scientifici sull'impatto della crisi epidemiologica sui soggetti affetti da dipendenze patologiche.

Il dottor SALVO ribadisce come siano insufficienti ed inadeguati i protocolli per il trattamento dei disturbi alimentari quando sono associati a forme di dipendenza patologica, ribadendo l'esigenza di seguire forme di trattamento congiunto e sincrono di ambedue le problematiche.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA

Il Presidente PILLON avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocato per oggi, al termine della seduta odierna, per la programmazione dei lavori, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 13 gennaio 2021

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 13 gennaio 2021

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa

(Deliberazione)

Nicola STUMPO, *presidente*, comunica che la seduta odierna è stata convocata per deliberare l'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Sul programma, che è stato predisposto a seguito di un'ampia consultazione svolta in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi e successivamente estesa a tutti i componenti della Commissione, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.

Si tratta di un programma piuttosto articolato che consentirà alla Commissione di audire rappresentanti delle Istituzioni, delle strutture ministeriali competenti, delle Regioni e degli enti locali, delle associazioni di categoria interessate e degli ordini professionali competenti.

Come già anticipato in sede di Ufficio di presidenza, comunica che le audizioni si svolgeranno preferibilmente con cadenza settimanale, in modo da approvare il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva entro il termine del 30 settembre 2021.

Prima di dare la parola ai colleghi, ringrazia tutti i Gruppi parlamentari per il contributo che hanno fin qui assicurato, auspicando che dal lavoro dei prossimi mesi la Commissione possa acquisire quanto prima elementi concreti per mettere in campo interventi a favore delle imprese italiane, anche dal punto di vista della semplificazione dei procedimenti amministrativi, per metterle in condizioni di superare, prima possibile, l'attuale fase di grave difficoltà.

Non essendovi richieste di interventi, propone dunque di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in base al programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 8,40.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa

Audizione della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabiana DADONE, *Ministra per la Pubblica Amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la Ministra Dadone per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

ALLEGATO

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'AVVIO
E ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA**

PROGRAMMA

La Commissione parlamentare per la semplificazione dopo aver concluso l'indagine conoscitiva sulla semplificazione dell'accesso ai servizi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale intende proseguire la propria attività attraverso ulteriori approfondimenti conoscitivi da svolgere nei prossimi mesi.

Partendo dal convincimento che la piena digitalizzazione dei processi e dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche rappresenti la precondizione per pervenire ad una pubblica amministrazione che sappia interloquire con efficacia al suo interno e agire con trasparenza e rapidità all'esterno nei rapporti con persone fisiche e giuridiche, la Commissione intende promuovere un lavoro modulare attraverso indagini conoscitive legate da uno stesso filo conduttore, volto a far emergere, all'interno di un quadro coerente di approfondimento, spunti e potenziali interventi legislativi orientati alla semplificazione della vita dei cittadini e delle imprese.

L'esigenza di pervenire ad un'amministrazione pubblica che lavori al fianco dei cittadini, dando attuazione innanzitutto al c.d. principio «*once only*» (secondo il quale i cittadini non devono fornire più volte le stesse informazioni alle amministrazioni pubbliche), è particolarmente dirimente nell'attuale congiuntura, che vede il Paese colpito da una crisi economica grave quanto inattesa. È quindi indispensabile che lo Stato partecipi attivamente al rilancio della produzione e della crescita, mettendo a disposizione delle imprese anche il supporto di un'amministrazione moderna ed efficiente, i cui processi di lavoro, sfruttando appieno le innovazioni digitali, rendano le interazioni con gli utenti fluide e veloci in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

A tal fine la Commissione prevede anzitutto di svolgere un'indagine conoscitiva per mettere a fuoco i possibili interventi di semplificazione volti a facilitare l'espletamento delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività produttive, inclusi i procedimenti autorizzatori nei settori energetici con particolare riferimento a quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In anni piuttosto recenti il predetto obiettivo è stato già oggetto di attenzione da parte del legislatore, che ha adottato interventi di riforma – in particolare la legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni

n. 124 del 2015 e i successivi decreti attuativi – relativi al regime delle autorizzazioni amministrative e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, silenzio-assenso, comunicazione ecc.), ai termini dei procedimenti, nonché alla disciplina dell'auto-tutela amministrativa (revoca, sospensione, annullamento d'ufficio degli atti amministrativi). È stato rafforzato l'obbligo per le amministrazioni di predisporre moduli unificati e standardizzati, che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali, a loro volta, sono tenute a pubblicare sui siti istituzionali i predetti moduli. È stata anche effettuata una ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente e per ciascuno di essi è stato indicato il regime amministrativo applicabile.

Va poi ricordato che nel nostro ordinamento tutti i documenti e gli atti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa devono essere veicolati esclusivamente attraverso lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), presente in tutti i Comuni e chiamato a fornire una risposta unica e tempestiva al richiedente in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte a qualsiasi titolo nel procedimento (Uffici tecnici degli stessi Comuni, Aziende sanitarie locali, Vigili del Fuoco, Agenzia regionale per la protezione ambientale per citare solo le più ricorrenti).

Gli atti e i documenti trattati dai SUAP vanno poi ad alimentare il «fascicolo d'impresa», un servizio messo a disposizione dalle Camere di Commercio, che consente a tutte le amministrazioni pubbliche di accedere direttamente a documenti e atti relativi alle imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse.

Nonostante gli sforzi profusi, la carente digitalizzazione dei procedimenti amministrativi dei SUAP e degli Sportelli unici per l'edilizia (SUE), la difformità delle procedure adottate sul territorio, l'insufficienza di risorse umane e strumentali di alcuni Comuni e la farraginosità di alcuni regimi amministrativi rappresentano tutt'ora ostacoli significativi ad una gestione snella e pienamente digitale dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e mondo imprenditoriale. Le predette criticità creano disorientamento tra gli operatori, frenano l'iniziativa economica e generano significativi oneri burocratici a carico delle imprese stesse.

Deve far riflettere il fatto che l'Italia nel 2020 abbia perso ancora sette posizioni nel *ranking* internazionale *Doing Business*, redatto annualmente dalla Banca Mondiale. Il nostro Paese, nel 2020, occupa il 58° posto nella classifica dei 190 Paesi valutati sotto il profilo della capacità di offrire un contesto il più possibile *business friendly*. Il posizionamento riportato dall'Italia risente negativamente delle difficoltà rilevate proprio nell'area dello «*starting business*».

Nel *Country Report* di febbraio 2020 anche la Commissione europea, oltre a ritenere necessario per l'Italia l'innalzamento dell'offerta di servizi pubblici digitali (nel nostro Paese nel 2019 l'interazione *on line* tra autorità pubbliche e cittadini e imprese era fortemente al di sotto della media

europea), ha individuato tra gli ostacoli alla crescita della produttività delle imprese italiane oneri amministrativi e restrizioni normative a carico del sistema imprenditoriale.

Le Linee Guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dalle Camere, recano tra gli obiettivi del Piano un ampio programma di interventi per la semplificazione normativa e amministrativa, tra cui: la verifica della effettiva necessità di autorizzazioni e permessi, e la sostituzione, ove possibile, dei controlli *ex ante* con quelli *ex post* favoriti dall'impiego delle tecnologie digitali che garantiscono trasparenza e immodificabilità delle attività svolte; la riduzione di oneri e tempi e la digitalizzazione dei processi amministrativi.

L'Agenda per la semplificazione 2020-2023, predisposta sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 76 del 2020, e approvata in Conferenza unificata il 23 novembre scorso, si colloca nella medesima direzione, prevedendo tra l'altro azioni volte a garantire la piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento proprio a quelli di competenza dei SUAP e dei SUE.

È dunque evidente la stringente attualità del tema scelto per l'indagine e l'opportunità che il Parlamento svolga un lavoro di approfondimento al riguardo. In particolare la Commissione intende acquisire elementi di conoscenza in relazione alla necessità di:

- individuare duplicazioni e adempimenti obsoleti al fine di snellire il più possibile le procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa;
- rendere i processi amministrativi connessi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa gestibili completamente in modalità telematica.

A tal fine la Commissione prevede di acquisire i predetti elementi attraverso il seguente **programma di audizioni**:

- Ministra per la Pubblica Amministrazione;
- Ministro dello Sviluppo economico;
- Ministro dell'Ambiente;
- Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
- Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- Ministero dello sviluppo economico: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica; Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale; Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo;
- rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
- Conferenza unificata Stato-Regioni e province autonome;
- Agenzia per l'Italia digitale (Agid);
- Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani (ANPCI);

- Unione Province d'Italia (UPI);
- Formez PA;
- Camere di Commercio, Artigianato e Agricoltura;
- Unioncamere;
- Infocamere;
- Sportelli SUAP;
- Sportelli SUE;
- Associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio, Confapi, Ance, Confartigianato, Confesercenti, Assoturismo, Federturismo Confindustria, Confturismo);
- Ordini professionali;
- Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali «G.B. Vighenzi»;
- Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE);
- ISTAT;
- ENEL;
- ENI;
- Poste italiane.

Durata dell'indagine conoscitiva

L'indagine dovrebbe concludersi **entro il 30 settembre 2021**.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Mercoledì 13 gennaio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,15

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE